MONTAGNA OGGI

Editore: UNCEM - V. Palestro, 30
00185 Roma - Anno XLIII, Novembre 1997

Specîz. in A. P. - 45% - Art. 2 Comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Torino
n.10/97 - Taxe perçue
Presidente Comitato di Redazione: Guido Gonzi - Direttore: Renzo Maschenni

10



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore: **Renzo Mascherini**
Direttore responsabile: **Bruno Cavini**
Comitato di redazione:
Guido Gonzi,
Presidente dell'UNCEM
Lucio Cangini, vice Presidente Delegato;
Bruno Bosatelli,
Valerio Prignacchi,
Vice Presidenti dell'UNCEM;
Maurizio Donati,
Maria Assunta Paci
Lido Riba
Antonio Sciulli
capi gruppo del Consiglio Nazionale dell'UNCEM;
Bruno Cavini, Segretario Generale.

Segreteria di redazione:
Franco Bertoglio
Massimo Bella

Proprietà - Editore - Redazione UNCEM
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621
Autorizzazione Tribunale di Roma
n. 87/82 del 27.02.1982

Abbonamenti presso
S.T.I.GRA S.A.S. Editrice
Str. Del Pavarino, 35 - 10132 Torino
Tel. 011/899.11.75 - 899.09.43
Fax 011/899.49.27
Conto Corrente Postale n. 23843105

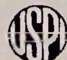
Abbonamento 1997 (11 numeri)
L. 45.000 - Estero L. 50.000
Un numero L. 4.500
Arretrati il doppio
(IVA compresa)

Stampa: Litografia Geda - Torino

NORME PER I COLLABORATORI
Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - via Palestro, 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi alla STIGRA Editrice.

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 40%


Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI

IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XLIII - N. 10 NOVEMBRE 1997

SOMMARIO:

In copertina: Cadore - Croda Marcora - Foto di Bortolo De Vido

AGLI ABBONATI ED AI LETTORI DI "MONTAGNA OGGI"

Così come era stato annunciato nel piano di ristrutturazione dei compiti e delle funzioni degli strumenti di informazione dell'UNCEM, presentato dal nuovo Direttore, la rivista dal prossimo anno si trasformerà in bimestrale.

L'intento è quello di far assumere alla rivista

MONTAGNA
OGGI

e al bollettino *"UNCEM Notizie"* compiti autonomi e complementari.

Il bollettino *"UNCEM Notizie"* rimarrà un quindicinale e perderà l'aspetto della provvisorietà migliorando la sua forma tipografica e sarà rafforzata la sua funzione informativa documentaria.

La rivista *"Montagna Oggi"* ridurrà le proprie funzioni di *"house organ"* e non dovrà essere più solo un luogo nel quale si raccolgono contributi spontanei. Assumerà invece la funzione di elaborazione politica, culturale, scientifica e perciò di ricerca per documentare la Montagna-laboratorio.

La nuova rivista bimestrale oltre a mutare qualità passerà da 40 a 64 pagine: abbiamo ritenuto di lasciare comunque invariato il costo dell'abbonamento perché i minori costi di stampa saranno indirizzati a migliorare la qualità redazionale della rivista.

Cordiali saluti.

Il direttore responsabile
Bruno Cavini

Valerio Prignachi

PICCOLI COMUNI E GOVERNO DEL TERRITORIO



Nell'affrontare una qualsiasi riflessione sulla situazione dei comuni di limitata dimensione demografica, come si usa chiamare oggi i piccoli Comuni, non si può non valutare un primo dato: l'80% del territorio italiano è rurale (cioè non urbano-metropolitano) ed è abitato dal 20% della popolazione, mentre l'80% della popolazione abita il 20% del territorio. Questo dato evidenzia un profondo squilibrio che crea indubbiamente problemi e tensioni, ancor più se considerato che l'80% dei Comuni governa il territorio rurale.

Anche solo partendo da questo dato si comprende che la risposta alle problematiche dei piccoli Comuni non può essere quella semplicistica dell'accorpamento istituzionale.

I Comuni che governano il territorio rurale (questo termine venga inteso nella sua accezione vera, non collegata necessariamente all'attività agricola) hanno una funzione determinante, se non indispensabile, per garantire un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nazionale.

La loro funzione, infatti, non è quella, - come qualcuno vorrebbe intendere - di mero presidio territoriale (funzione peraltro importantissima), ma è soprattutto quella di presidio pulsante dell'economia e del sociale, in territori altrimenti destinati alla marginalità e all'oblio.

I Comuni hanno garantito e garantiscono l'identità sociale e territoriale di popolazioni che contribuiscono sostanzialmente allo sviluppo del Paese; l'equilibrio territoriale e socio-economico è un patrimonio di tutti, che non può essere cancellato da logiche cieche di centralismo amministrativo e politico.

Una riforma dello Stato che non tenga conto di ciò e consideri esclusivamente gli interessi delle Comunità metropolitane sarebbe una non - riforma, con effetti devastanti per il tessuto connettivo che sostiene l'intero Paese.

Nel dibattito che in questi mesi ha accompagnato le varie novità legislative e costituzionali (Bassanini 1 e 2, revisione della L. 142/90 e Commissione Bicamerale) si è invero parlato non poco dei problemi delle autonomie locali e, nell'ambito di queste, dei problemi dei Comuni più piccoli, ma vale la pena qui di ricordare che un dato di fondo caratterizza tali novità e cioè la necessità che gli enti locali siano in grado di gestire le funzioni che saranno ad essi delegate, il cosiddetto principio di idoneità. Questo elemento prevede che gli enti locali e, in particolare, i Comuni piccoli e, nelle zone montane, le Comunità montane siano attrezzati non solo logisticamente a ricevere tali funzioni. È pertanto necessario prepararsi a questa novità per non cadere nell'equivoco ed essere scavalcati, se non travolti dai compiti assegnati, creando le condizioni per la peggiore sconfitta delle autonomie e la più schiacciante vittoria di quelle logiche centralistiche di cui si accennava.

Occorre quindi avere duttilità e capacità di risposta: due elementi che certo non mancano a chi governa la cosa pubblica in "prima linea" come gli amministratori locali dei piccoli Comuni e della montagna italiana in particolare (territori in cui la quasi totalità dei Comuni è di piccole dimensioni).

In questo senso gli elementi di novità vanno perseguiti sino in fondo, sfruttando le opportunità date e trasformando, per quanto necessario, i nostri piccoli Comuni in centri operativi moderni e funzionali, dove si sappia "dialogare con i soggetti vicini", integrare i servizi e ottimizzare la gestione, non perdendo mai di vista il radicamento territoriale e l'identità sociale, culturale ed economica delle Comunità che si è chiamati ad amministrare.

RIUNITO A DORGALI (NUORO) IL CONSIGLIO NAZIONALE UNCEM

Il Sottosegretario alla montagna Macciotta raccomanda per la montagna l'uso dello strumento della programmazione negoziata

Il 18 ottobre, a Calagonone (Dorgali - NU), si è tenuto il Consiglio nazionale dell'UNCEM, con la partecipazione del Sottosegretario al Bilancio incaricato per le politiche per la montagna, Prof. Giorgio Macciotta.

Il Presidente Guido Gonzi - dopo aver richiamato i disastrosi eventi del terremoto in Umbria e Marche e manifestato solidarietà e disponibilità per ogni utile azione dell'UNCEM (sull'argomento è poi intervenuto il Presidente della Delegazione UNCEM Marche Riccardo Maderloni) - ha ampiamente riferito, in particolare, sui contenuti della manovra di finanza pubblica per il 1998 (ddl finanziaria '98 e relativi provvedimenti collegati), illustrando tutti i punti e le proposte specifiche sui quali occorre conseguire maggiore attenzione da parte di Governo e Parlamento al fine di assicurare a favore dei territori montani adeguato trattamento normativo e il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie per lo sviluppo, a cominciare dal Fondo nazionale per la montagna.

L'intervento del Presidente Gonzi ha attraversato i contenuti sia del disegno di legge finanziaria 1998 (atto 2792 S.) che del decreto legge collegato n. 328-97 (n. 2791 S.) e del disegno di legge di accompagnamento n. 2793 Senato, riguardante *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*.

Le considerazioni e le specifiche proposte formulate sono contenute nei diversi documenti che pubblichiamo di seguito, unitamente a quelli illustrati dal Vicepresidente vicario Lucio Cangini, approvati anch'essi all'unanimità dal Consiglio nazionale, in ordine alle tematiche *"Autonomia istituzionale, programmazione territoriale e organizzazione scolastica in montagna"* e *"Montagna: obiettivo Europa"*.

Riportiamo inoltre il testo del Protocollo d'intesa Regione Sardegna-UNCEM, siglato proprio a Calagonone il 17 ottobre, presenti i componenti la Presidenza e i Consiglieri nazionali dell'Unione, relativo ad un comune approccio operativo sulle preminenti questioni afferenti lo sviluppo della montagna sarda.

Nel proprio intervento il Sottosegretario Macciotta ha condiviso ampiamente il merito delle questioni sollevate nella relazione del Presidente Gonzi, dando esaustivamente conto dei propri orientamenti e assicurando tutto il possibile sostegno. Il Sottosegretario ha in particolare sottolineato come le Comunità montane debbano sempre più e meglio porsi quali soggetti promotori e sollecitatori dei patti territoriali, strumenti che in prospettiva rappresenteranno la più rilevante opportunità di sviluppo e di reperimento di risorse finanziarie per la montagna. È decisivo trattenere le popolazioni sul territorio e le Comunità montane debbono porsi in prima fila per il decollo dei patti proprio in questa ottica di valorizzazione delle risorse umane e materiali, funzionali al generale sviluppo di tali aree del Paese.

Disegno di legge recante *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"* (atto Senato n. 2793 - collegato alla finanziaria 1998) Le proposte di emendamento dell'UNCEM

In relazione al disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1998, emarginato in titolo, l'UNCEM osserva quanto segue:

- in ordine **all'art. 1**, la materia del recupero del **patrimonio edilizio** riveste notevole importanza per i territori montani, sia sotto l'aspetto architettonico che storico-culturale, anche con riferimento alla promozione della ripresa di attività piccolo imprenditoriali ed artigianali di rilievo strategico per l'economia di tali zone. In montagna è presente un gran numero di edifici non adeguatamente utilizzati ovvero addirittura abbandonati e fatiscenti che, se opportunamente oggetto di incentivi finanziari per il loro recupero, potrebbero fornire tra l'altro rilevante gettito tributario a fini ICI. L'UNCEM propone quindi specifiche misure di intervento per il recupero del patrimonio edilizio segnatamente ubicato in area montana.
  Proposta di emendamento:
  all'art. 1, comma tre, dopo le parole: *"sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2"* aggiungere le parole: *"con particolare riferimento anche ai territori montani"*;
- **sull'art. 2** *(incentivi per le piccole e medie imprese)*, l'ambito di riferimento della norma dovrebbe essere allargato anche alle aree montane e non solo a quelle dell'obiettivo 1 del Regolamento sui fondi strutturali, proprio al fine di agevolare il mantenimento e soprattutto la crescita di attività piccolo imprenditoriali nei diversi settori produttivi caratteristiche dell'economia montana. **Proposta di emendamento:**
  all'art. 2, comma due, dopo le parole *"Le imprese di cui al*

comma 1 devono operare" aggiungere le parole: *"nei territori montani ovvero"*;

- analogo discorso va fatto in ordine **all'art. 3** *(incentivi territoriali)*, che prende in considerazione esclusivamente le zone delimitate per gli obiettivi 1 e 2. **Proposta di emendamento:**
  all'art. 3, comma uno, dopo le parole: *"entro il 31 dicembre 1999 nei territori"* aggiungere le parole: *"montani e in quelli"*. Ovvero in via subordinata dopo le parole: *"obiettivi 1 e 2"* aggiungere le parole *"e 5b"*;
- per **l'art. 11** *(disposizioni in materia di riscossione)*, il comma 20 contempla che il CONI destini, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, in particolare nelle zone più carenti (mezzogiorno e periferie delle grandi aree urbane). L'UNCEM reputa necessario che tale positiva misura venga estesa anche alle aree di montagna a livello nazionale, in modo da agevolare da questo punto di vista una rivitalizzazione dell'interesse e dell'impegno dei giovani alla pratica sportiva e motoria, capace di facilitare altresì l'integrazione dei medesimi con quelli delle zone più favorite dai prevalenti meccanismi dello sviluppo. **Proposta di emendamento:**
  all'art. 11, comma venti, secondo periodo, dopo le parole: *"segnatamente nelle zone più carenti, in particolare"* aggiungere le parole: *"dei territori montani"*;
- in materia di *sanità*, **all'art. 14, comma due**, si propone di sostituire il riferimento alla Conferenza Stato-Regioni con quello della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28-8-97, n. 281, in modo da consentire la opportuna partecipazione anche delle autonomie locali alle determinazioni da assumere per un settore di così rilevante importanza, che ha forte valenza e determina significative responsabilità per le amministrazioni locali. **Proposta di emendamento:**
  all'art. 14, comma due, secondo periodo, sostituire le parole: *"parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"* con le parole *"parere della Conferenza unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;
- per quanto attiene **all'art. 19** concernente le misure sul personale e di potenziamento del *part-time* nelle pubbliche amministrazioni, si segnala in particolare che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrebbe avere effetti oltremodo deleteri nelle amministrazioni locali di minore dimensione demografica - comuni e comunità montane - in quanto in tali enti si assiste già ora a significative carenze di personale, soprattutto di quello delle fasce medio alte, e al suo utilizzo per mansioni plurime, che la suddetta norma facilmente renderebbe ancor più difficoltoso gestire nell'interesse del buon funzionamento degli enti medesimi. **Proposta di emendamento:**
  all'art. 19, comma dieci, primo periodo, dopo le parole: *"la contrattazione collettiva può prevedere"* aggiungere le parole: *"ad esclusione dei comuni fino a 3.000 abitanti e delle comunità montane"*;
- forti preoccupazioni suscita **l'art. 20**, regolante il *personale della scuola*, in quanto la riduzione programmata del medesimo potrebbe facilmente interessare proprio i territori di montagna, aggravando la già difficile situazione della scuola di base in tali aree. L'UNCEM propone quindi misure adeguate di salvaguardia nella legge, per non colpire con detto intervento normativo le realtà più esposte al rischio di ulteriore sottrazione di servizi di base per le popolazioni. **Proposta di emendamento:**
  all'art. 20, comma uno, sesto periodo, dopo le parole: *"con la facoltà di derogare, ove necessario"*, aggiungere le parole: *"segnatamente nei territori montani"*;
- in ordine al **Capo III** *(finanza decentrata)*, con specifico riferimento all'art. 27, comma cinque, e segnatamente al regime di finanza derivata per l'ente locale *Comunità montana*, si rimanda ad apposita memoria integrativa del presente documento. Relativamente ai *comuni di minore dimensione demografica*, si propone il superamento del regime di Tesoreria unica a partire dal 1998 nonché il ripristino di mutui per investimenti a carico dello Stato *(in proposito si unisce apposita proposta di emendamento)*;
- per quanto attiene all'art. 30 (Ente poste italiane), si esprime - come già fatto in altre occasioni - forte preoccupazione per il rischio di soppressione di Uffici postali localizzati nelle zone montane, con l'effetto di erodere ulteriormente il livello dei servizi disponibili per popolazioni già fortemente emarginate. L'UNCEM reputa piuttosto utile la

Disegno di Legge concernente: *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"* (atto Senato n. 2793 - collegato alla legge finanziaria 1998) Proposta di emendamento integrativo

Questi ultimi anni hanno visto pressoché esaurirsi l'impegno dello Stato a sostegno degli investimenti dei Comuni di minore dimensione demografica.

Sino al 1992 ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti veniva assicurata la possibilità di contrarre mutui a totale carico dello Stato, per importo fino a 150 milioni, per opere di depurazione, acquedotti e reti fognanti.

Il venir meno di fondi straordinari di parte capitale impedisce ai piccoli Comuni la realizzazione anche delle opere urgenti e inderogabili.

Si propone quindi il seguente emendamento integrativo:
all'art 27, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

3. È istituito il fondo investimenti per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti volto al finanziamento, a totale carico dello Stato, in conto capitale, delle spese infrastrutturali di primaria importanza da realizzarsi nel territorio comunale.

4. Il fondo è dotato, per il 1998, di lire ...... miliardi. È conseguentemente diminuito di pari importo il capitolo ...... dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

5. I criteri e le modalità di concessione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno sentiti l'ANCI e l'UNCEM.

Trasferimenti erariali per le Comunità montane
Le proposte UNCEM per la manovra di finanza pubblica 1988-90

All'interno del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti locali, del quale fanno parte a pieno titolo anche le Comunità montane, la posizione delle medesime si differenzia oramai sensibilmente da quella di Comuni e Province.

Questi ultimi, infatti, hanno visto il riconoscimento a loro favore di una sfera, seppur ancora relativamente limitata, di autonoma capacità impositiva, che si accompagna nelle entrate ai trasferimenti erariali disposti annualmente dallo Stato per la parte corrente e di investimento.

Le Comunità montane godono per contro di una finanza esclusivamente di natura derivata.

I finanziamenti ordinari accordati annualmente dal Ministero dell'Interno per il loro funzionamento hanno sì subito costante incremento nel tempo, tuttavia negli ultimi anni tale progressione è stata molto limitata, in ragione dei problemi di contenimento della finanza pubblica, a fronte del forte incremento delle spese in particolare riferite al personale impiegato, per il quale gli Enti (anche i Comuni e le Province) non sono stati beneficiari di trasferimenti da parte dello Stato per soccorrere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei contratti nazionali di lavoro.

Tale situazione si è riflessa negativamente in particolare sulla Comunità montana, che non potendo disporre di altre entrate se non di quelle di derivazione esclusivamente statale stenta oramai a sostenere le spese di funzionamento, con particolare riferimento ai costi del personale.

Le stesse Regioni, alle quali lo Stato riserva importanti compiti di programmazione dello sviluppo della montagna, nella generalità dei casi non sono state in grado di concorrere con propri fondi aggiuntivi al funzionamento delle Comunità, nonostante peraltro uno specifico Protocollo d'intesa UNCEM-Regioni stipulato nel corso del 1996 lo prevedesse esplicitamente a fronte del venir meno dal 1996 del rifinanziamento delle leggi n. 1102-71 e n. 93-81 ad opera dello Stato, trasferito dalla legge collegata alla Finanziaria '96 alla competenza regionale, appunto.

La finanza delle Comunità montane assume connotati del tutto specifici e peculiari rispetto a Comuni e Province, e merita una attenzione mirata anche in ragione del particolare e rilevante ruolo istituzionale che la stessa è chiamata a svolgere per il complessivo sviluppo dei territori di montagna.

Non sono sostenibili per i territori montani tagli, anche minimi, dei trasferimenti erariali rispetto alle attuali dotazioni ordinarie e consolidate.

Non disponendo di una qualche sfera di autonomia impositiva, in presenza di accresciuti oneri per il loro funzionamento per la cui copertura non sono più sufficienti i tradizionali trasferimenti erariali annuali, si pone con forza ed urgenza il problema di maggiori garanzie in ordine alla certezza, continuità, adeguatezza delle risorse finanziarie di parte corrente.

Le possibili soluzioni - sulle quali viene sollecitata grande attenzione e sensibilità da parte del Governo, del Parlamento, delle Forze politiche, delle Associazioni delle Autonomie - vanno prospettate all'interno di una duplice alternativa:

- un adeguato incremento delle attuali risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per la parte corrente, previa apposita quantificazione tecnica con l'UNCEM in tale sede, con diversa progressione annuale di incremento rispetto a Comuni e Province in assenza del riconoscimento per le Comunità montane di una determinata sfera di imposizione autonoma, in modo da assicurare il pieno funzionamento della struttura anche in relazione agli accresciuti compiti istituzionali che le medesime si accingono a svolgere, in riferimento segnatamente alla realizzazione di più rilevanti interventi e programmi di sviluppo socio-economico ai sensi della legge n. 97/94 e allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi per i Comuni montani di minore dimensione demografica, secondo gli orientamenti più recenti volti a favorire le forme collaborative e cooperative tra Comuni minori;
- il riconoscimento a favore della Comunità montana di una determinata sfera di autonoma imposizione tributaria, ovvero la compartecipazione ad uno o più tributi esistenti. In proposito, piuttosto che ad una partecipazione agli utili dell'ICI - di più delicata prospettazione considerata l'attuale tassazione sulla casa, in particolare in montagna, ove il gettito è in genere di limitata consistenza stante il patrimonio edilizio esistente - si potrebbe pensare ad una compartecipazione al gettito della nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che anche sotto il profilo della coerenza sembra essere più idonea al ruolo istituzionale della Comunità montana quale soggetto attuatore delle politiche regionali di sviluppo sociale, civile ed economico.

Alimentazione Fondo Nazionale per la montagna

Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97-94. Evoluzione nel triennio 1995-97.

L'art. 2 della legge 31/1/94, n. 97, recante *"Nuove disposizioni per le zone montane"*, ha istituito il Fondo nazionale per la montagna, volto a finanziare le politiche globali di intervento a favore di tali territori secondo il dettato della legge medesima.

Detto Fondo, alimentato anche con altrettanti Fondi regionali ove costituiti, è attribuito alle Regioni per il successivo trasferimento alle Comunità montane, cui compete la realizzazione degli interventi speciali per la montagna disciplinati dalla legge 97-94.

L'art. 25 della legge 97, al secondo comma, stabilisce che il Fondo è istituito nell'ambito del fondo per le aree depresse di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/93, del quale viene vincolata una quota per le finalità della legge stessa.

Il Fondo nazionale per la montagna è stato costituito con una prima dotazione di 50 miliardi per il 1995, di 300 miliardi per il 1996 (all'interno del predetto fondo per le aree depresse) e di 150 miliardi per il 1997, contemplati invece ora alla tab. D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) della legge finanziaria 23-12-96, n. 663 (legge finanziaria 1997).

Proposta per l'alimentazione del Fondo nella legge finanziaria 1998

Premesso che l'alimentazione del Fondo per la montagna non può essere oggetto di contrattazione annuale in occasione della legge finanziaria - come avvenuto dal 1995 ad oggi - ma deve oramai divenire certo e ricorrente nella sua entità e proiezione triennale, in modo da dare sicurezza e continuità di flussi finanziari di derivazione statale alle Regioni e alle Comunità montane preposte alla realizzazione degli interventi speciali contemplati dalla legge n. 97/94, è necessario a tal fine un forte impegno di Governo e Parlamento, in modo da conseguire questo importante risultato.

A fronte della previsione di alimentazione del Fondo nazionale per la montagna pari a 100 miliardi nel ddl n. 2792 (Tab. D della legge finanziaria 1998), l'UNCEM sostiene pertanto l'esigenza di una rapida assunzione d'impegno del Governo, volta a contemplare nel disegno di legge finanziaria 1998, nella tab. D, il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna recato dall'art. 2 della legge n. 97/94, con una quantificazione **almeno pari a quella disposta per il 1996 (300 miliardi di lire).**

Per gli anni successivi, occorrendo una specifica previsione normativa di copertura pluriennale della legge n. 97-94, l'impegno dello Stato sul Fondo montagna dovrebbe essere espresso in termini di proiezione triennale di spesa nella tab. C della legge finanziaria annuale, in modo da garantire certezza e continuità di trasferimenti ai bilanci delle Amministrazioni locali per i programmi e progetti di intervento in montagna ai sensi della legge n. 97-94.

Analogo discorso vale per il rifinanziamento 1998 e anni successivi del primo comma dell'art. 25 della legge n. 97-94, relativo alle azioni di carattere statale, la cui copertura si è esaurita con il 1996.

A tale proposito, il richiamato ddl n. 2792 non reca alcuna previsione di spesa, come già avvenuto lo scorso anno. Se questa restasse la situazione, verrebbero meno importanti flussi finanziari di derivazione statale che hanno consentito la possibilità di avviare, ad esempio, il Sistema informativo per la montagna (SIM), progetto di grande utilità per porre in connessione di rete le Amministrazioni locali di tali territori con gli altri enti locali e le stesse Amministrazioni centrali coinvolte nelle tematiche della corretta gestione delle politiche per lo sviluppo e la salvaguardia di tali aree, offrendo nel contempo rilevanti servizi in forma associata (quali lo *"sportello del cittadino"*) a beneficio delle popolazioni e delle stesse Amministrazioni locali.

Autonomia istituzionale Programmazione territoriale e organizzazione scolastica in montagna

Il trapasso epocale che stiamo vivendo impone anche alle Comunità Locali e ai Comuni montani un'opera di modernizzazione e di riorganizzazione dei servizi scolastici, idoneamente rispondenti alla complessità strutturale dei cicli economico-produttivi e dei flussi globali della finanza.

Opera di modernizzazione della scuola di montagna finalizzata ad una formazione scolastica che favorisca la permanenza dei Giovani in Montagna e, nel contempo, non faccia perdere loro opportunità professionali e di lavoro.

Per raggiungere questo strategico obiettivo, il Consiglio Nazionale dell'UNCEM

sollecita

al Governo e al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica un confronto operativo urgente sulle seguenti determinazioni:

1) - SI alla razionalizzazione previa applicazione dell'art. 20 legge 97/94 *"Nuove norme per le zone montane"*, finalizzato ad accordi di programma fra Autorità Scolastiche ed Enti Locali;
2) - SI all'Istituto comprensivo (verticalizzazione) ove lo si ritenga opportuno e conveniente;
3) - Diffusa costituzione territoriale di un collegio istituzionale - coordinato dalla Provincia - che avvii un confronto tecnico e scientifico sui moduli organizzativi delle Scuole di Montagna, facendo riferimento al quadro legislativo vigente - legge 97/94 (nuove norme per le zone montane), legge Bassanini, D.I. n. 177 15 marzo 1997, art. 8 (provvedimenti relativi a plessi, succursali e sezioni staccate);
4) - Individuazione e applicazione di parametri finalizzati alla razionalizzazione scolastica e alla programmazione dell'Istituto Comprensivo, quali strumenti di espressione, nonché di oggettiva *"misura"* dei caratteri di montanità, così come descritti nella legge 97/94.
5) - Concertazione operativa locale fra Autorità scolastica e Comune rivolta all'elaborazione di una programmazione educativa e formativa che sappia fare buon uso polivalente, del patrimonio immobiliare pubblico, riqualificato e messo a norma con una forte e orgogliosa esposizione finanziaria di ogni bilancio comunale.

Non solo la scuola dell'obbligo.

Non solo programmi scolastici nazionali, ma applicazione di tecnologie didattiche radicate nelle risorse storico-produttive endogene, veri e propri *"LABORATORI CULTURALI"* la cui funzionalità è garanzia di quella identità sociale e culturale e la cui evanescenza di memoria è in pericolo vero e incombente per il mantenimento ed il rafforzamento della qualità della vita, della sicurezza sociale e urbana del paese.

Montagna: obiettivo europa

L'orientamento strategico dell'Unione Europea riferito alla *"questione"* Montagna ruota su tre cardini:

1) Maggiore autonomia alle Regioni e agli Stati Nazionali;
2) rigoroso e disciplinato uso dei fondi strutturali;
3) crescita di una forte progettualità locale.

Ne consegue che, insieme, STATI NAZIONALI - REGIONI - COMUNI - COMUNITA' LOCALI dovranno imparare a governare bene la montagna per governare meglio l'Europa, passando dal concetto base di ambiente al concetto guida di habitat originario spezzando, una volta per sempre, il recinto procedurale dell'assistenzialismo, tipico dell'area depressa, per impostare il metodo dell'investimento economico sulla montagna identificata, dai governi nazionali e continentali, come risorsa europea.

Insieme, dovranno *"costruire"* una politica per la montagna che favorisca l'accesso agli attuali provvedimenti finanziari U.E. modificandone, gradualmente, il significato culturale e le finalità d'investimento.

Se da una parte le Regioni e gli Stati Nazionali abbisognano di una più puntuale organizzazione di accesso ai fondi strutturali d'altra parte l'Unione Europea, per affrontare degnamente e compiutamente l'emergenza disoccupazione, dovrà farsi carico del *"superamento culturale"* della limitata, seppur fonda-

mentale, connotazione naturalistico-rurale che, sino ad ora, ha attribuito alla Montagna.

Esiste una diretta correlazione fra GIOVANI, OCCUPAZIONE e PROSPETTIVE CERTE DI SVILUPPO.

Ebbene, stando così le cose, è di primaria importanza che l'Unione Europea si renda conto e prenda coscienza che LA SOLA DIMENSIONE RURALE NON RISPONDE ALLE ESIGENZE DI VITA E DI LAVORO DELLE NUOVE GENERAZIONI.

L'Unione Europea, se non vuole vanificare gli sforzi finanziari in essere, dovrà farsi portatrice di una risoluzione politica, unica e sovrannazionale finalizzata a un fondo strutturale specifico per la montagna che sappia armonizzare le *"diversità soliste"* e qualificare produttivamente ed economicamente quel moderno modello di sviluppo continentale che adotti come principio democratico trainante, la diffusione territoriale delle opportunità sociali ed occupazionali.

* Solo così, i giovani rimarranno professionalmente stanziali in montagna.

* Solo così, da potenziale, la montagna potrà divenire risorsa in atto il cui progresso socio-economico si muove e si evolve sul binario dell'economia integrata e dell'interdipendenza territoriale aree metropolitane-territori montani.

* Solo così, la spesa pubblica sarà investimento, anche in montagna, sull'uomo e non solo sull'ambiente.

La montagna è un HABITAT ORIGINARIO che conserva, valorizza e trasmette i risultati di una interazione millenaria tra necessità produttive ed economiche dell'uomo e ragioni della natura, e COME TALE DOVRÀ ESSERE INTESO E COMPRESO DALLE STRATEGIE POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI.

Protocollo d'intesa Regione Sardegna-UNCEM

Considerato

- che la Regione Sardegna:
  - ⇒ riconosce quale finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del proprio territorio montano, da attuarsi mediante azioni organiche e coordinate riguardanti gli aspetti territoriali, economici, sociali e culturali;
  - ⇒ riconosce, nell'ambito della nuova programmazione, le diversità e l'interdipendenza tra le aree rurali e montane e quelle urbane e costiere e la necessità di una nuova fase della progettazione degli interventi, da realizzare con il concerto degli Enti Locali;
- che le condizioni della montagna sarda, in assenza di differenti dinamiche, al suo interno, sono a rischio sul piano dell'insediamento umano:
  - ⇒ per i processi di rapido invecchiamento della popolazione e per le difficoltà di occupazione, soprattutto giovanile;
  - ⇒ per il drammatico processo di spopolamento che espone tanti piccoli Comuni al rischio della sopravvivenza;
- che la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante *"Nuove disposizioni per le zone montane"*, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 di riforma delle autonomie locali, definisce il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali ad una nuova politica per la montagna:
- che la legge n. 59/97 (Bassanini) ribadisce la natura di Ente Locale della Comunità montana (art. 1) e in attuazione al principio di sussidiarietà prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative (art. 4);
- che la Regione nell'ambito della riforma ordinamentale e gestionale persegue l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle Comunità montane, quali Enti Locali a cui sono attribuite le competenze in ordine alla attuazione dell'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni e degli interventi speciali per la montagna di cui alla L. 97/94.

La Giunta regionale e la Delegazione dell'UNCEM Sardegna, per gli scopi suddetti, ferme le disposizioni in materia di rapporti con gli enti locali,

si impegnano:

A) a sostenere l'approvazione della legge per il riordino delle Comunità montane, in attuazione dell'art. 56 della L. n. 142/90 allo scopo di:
- adeguare l'assetto territoriale ed istituzionale delle Comunità montane;
- sostenere tecnicamente e finanziariamente la redazione dei piani di sviluppo socio-economici, per il loro rilievo nel concorso alla formazione dei P.I.A. nell'ambito della programmazione regionale;

B) a sostenere l'approvazione della legge regionale in attuazione della legge n. 97/1994, per le parti in cui essa rimanda alla disciplina regionale, nel rispetto dei protocolli d'intesa già sottoscritti tra Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'UNCEM nazionale, assicurando un adeguato finanziamento del *"fondo regionale per la montagna"*:

C) alla individuazione, in attuazione del principio di sussidiarietà, nel processo di trasferimento e delega di funzioni dalla Regione agli enti locali, delle funzioni e dei compiti di interesse sovracomunale che spettano alle Comunità montane, come:
- l'esercizio associato delle funzioni e gestione associata di servizi pubblici dei Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 29 della legge n. 142/1990;
- la gestione del sistema dei parchi ai sensi della L.R. n. 31/89;
- la gestione del patrimonio forestale e degli interventi di forestazione ai sensi dell'art. 9 della L. 97/94.

D) alla istituzione di una specifica delega assessoriale alle politiche per la montagna.

riconoscono:
- il rilevante interesse regionale delle comunità locali in condizioni di limitate dimensioni demografiche e di marginalità economica e territoriale;
- che le aree montane si caratterizzano non solo come zone svantaggiate per effetto delle condizioni climatiche, geomorfologiche, ma soprattutto come sistema complesso di risorse fisico ambientali, socioeconomiche, culturali, uniche e strategiche per la affermazione di una nuova qualità dello sviluppo e una nuova qualità della vita;
- la necessità di un regime differenziato, ma di pari dignità, per l'ente locale Comunità montana, come soggetto istituzionale specializzato attuatore delle politiche per la montagna.

Allo scopo di dare sistematicità e sostegno al confronto sopra descritto, in via generale, le parti convengono sulla opportunità di instaurare il metodo della consultazione reciproca sulle questioni di interesse comune per il conseguimento dello sviluppo delle aree rurali interne ed in particolare dei territori montani. ■

ANCI, UPI E UNCEM PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA "BASSANINI UNO" (Legge 59/97)

Pubblichiamo il documento sottoscritto dai Presidenti di ANCI, Bianco; UPI, Panettoni e UNCEM, Gonzi, inviato al Presidente del Consiglio Prodi e ai Ministri Bassanini e Napolitano.

Il processo di decentramento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, avviato con la legge di delega n. 59 del 15 marzo 1997, è entrato ormai nella fase cruciale di applicazione con la stesura dei decreti delegati.

Il decreto legislativo n. 143/97 in materia di agricoltura e foreste, quello istitutivo della Conferenza Unificata n. 281/97, sono i primi frutti concreti delle disposizioni contenute nella legge sopra citata.

Va tuttavia segnalato che il metodo prescelto della decretazione legislativa sembra aver imboccato una strada che in qualche modo richiama quello dei decreti delegati del 1977, impostati per singole materie e soprattutto per singoli Ministeri con il rischio che si segua una logica di decentramento prevalentemente tratta dal modello di organizzazione delle funzioni amministrative di stampo centralistico.

ANCI, UPI e UNCEM hanno già più volte segnalato il rischio che l'attuazione della legge n. 59/97 possa risentire di un'impostazione ancorata all'organizzazione dell'amministrazione centrale con il conseguente pericolo di adottare un modello di conferimento delle funzioni per comparti stagni. Onde evitare questo pericolo già in sede parlamentare avanzarono la proposta di prevedere un unico decreto delegato per il conferimento delle funzioni e dei compiti.

Nonostante queste preoccupazioni, peraltro condivise anche dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'avvio delle norme di conferimento non pare ancora corrispondere a quella organicità e soprattutto a quell'impianto di costruzione *"dal basso"* che deve sganciare tutta l'operazione della legge *"Bassanini"* dai vincoli culturali e organizzativi propri del modello dicasteriale-centralistico.

Dopo l'eccezione del decreto in materia di agricoltura e pesca, motivata con ragioni di tempismo politico in vista della scadenza referendaria, a cui ha fatto seguito la seconda eccezione relativa al conferimento di funzioni nella materia del trasporto pubblico locale, il Consiglio dei Ministri ha ora approvato uno schema di decreto legislativo in materia di mercato del lavoro.

Questo schema di decreto, concernente una materia non contemplata all'interno dell'art. 117 della Costituzione, dovrebbe privilegiare, attraverso un trasferimento diretto di funzioni, in primo luogo gli enti locali in virtù del principio di sussidiarietà a cui la legge n. 59/97 si ispira; viceversa lo schema di decreto legislativo prevede che il conferimento di funzioni alle autonomie locali possa avvenire solo attraverso un intervento legislativo regionale, assegnando alle regioni la totalità delle funzioni amministrative e la facoltà di riassegnare queste agli enti locali, snaturando il dettato della legge di delega e lasciando alle autonomie locali un ruolo del tutto marginale.

La metodologia fino ad oggi seguita per la stesura dei decreti delegati alimenta la preoccupazione espressa da tempo dalle rappresentanze delle autonomie locali in ordine ai rischi derivanti da un procedere frammentario ed episodico dell'attuazione della legge n. 59/97 con l'esito di spostare sul terreno settoriale e dispersivo della contrattazione con i singoli Ministeri la verifica delle coerenze con la legge di delega, costringendo tutti gli interlocutori ad *"inseguire"* un approccio istituzionale che disattende il principio di sussidiarietà.

La preoccupazione si accentua ove si consideri che ormai tutti gli interlocutori impegnati nella redazione dei decreti, comprese le Regioni, paiono accogliere criticamente il procedere settorialistico e disomogeneo del processo di conferimento, tutti convinti della necessità di procedere alla individuazione di forme di raccordo contenute in una serie di disposizioni generali trasversali che necessariamente ogni decreto delegato deve contenere.

In un primo documento inviato alla Sua attenzione, Signor Presidente, le Associazioni delle autonomie locali richiesero la costituzione di una *"cabina di regia"* che garantisse l'attuazione dei principi della legge n. 59/97. Ora, giunti nella fase concreta di attuazione, ci sembra opportuno e necessario che il Governo e gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di conferimento delle funzioni, individuino congiuntamente una metodologia che garantisca un'applicazione omogenea della legge n. 59/97.

In considerazione di quanto sopra, ANCI, UPI e UNCEM chiedono che il tema del metodo seguito nella formulazione dei decreti delegati sia inserito nell'ordine del giorno di una prossima riunione della Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. n. 281/97.

COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

Inviate alla redazione di *"Montagna Oggi"* articoli e notizie sulle vostre iniziative.
La rivista può costituire un utile veicolo per lo scambio di esperienze per tutti gli amministratori ed operatori montani.

LA POLITICA DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 59/97 PER UN EFFICIENTE GOVERNO DELLA MONTAGNA

L'UNCEM sentita dalla "Commissione Pepe"

Il 21 ottobre, il Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi, accompagnato dal Dr Ario Rupeni e dal Dr Massimo Bella, è stato ascoltato dalla Commissione Bicamerale, per le questioni regionali nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della decretazione delegata di cui alla legge n. 59/97 sul conferimento delle funzioni statali a Regioni ed Enti locali.

Il Presidente Gonzi ha compiuto una rassegna delle questioni che più da vicino coinvolgono la montagna e ha consegnato alla Commissione la esaustiva memoria che qui pubblichiamo.

È ormai matura e sempre più estesa la consapevolezza della necessità di costruire un solido ed efficiente governo della montagna. Le condizioni di marginalità, che di fatto il modello di industrializzazione e di urbanizzazione ha provocato nelle zone montane, possono e debbono essere superate restituendo ad esse ampie capacità di autodeterminazione del loro sviluppo economico e sociale.

La montagna è riconosciuta oggi una grande risorsa nazionale; la sua interazione con le aree di pianura e con i centri urbani risponde ad un indiscutibile interesse generale del Paese e dell'Unione Europea.

Il governo della montagna si profila quale momento coessenziale dell'intero riordino del sistema dei poteri locali, protagonista non eludibile della riforma *"dal basso"* delle istituzioni e della pubblica amministrazione.Ne sono riprova e sollecitazione i principi di sussidiarietà e di differenziazione esplicitati dalle proposte, ormai acquisite, della Bicamerale e dalla legge di delega legislativa n. 59/97, anticipati e *"preparati"* dalle leggi nn. 142/90 e 97/94, sanciti dalla Carta Europea delle Autonomie locali, recepita dall'Italia nel 1989.

Momento strutturale e strategico di ricomposizione del governo della montagna è la Comunità montana, istituto di aggregazione dei Comuni montani, Ente locale chiamato ad un processo dinamico di innovazione istituzionale, rappresentativo e funzionale.

Per condurre tale processo a coerente ed efficace completamento è indispensabile una rigorosa politica di attuazione della legge n. 59. I principi e criteri direttivi della delega legislativa, ove applicati fedelmente e conseguentemente, faranno compiere al governo della montagna un decisivo passo in avanti.

L'UNCEM ha guardato a queste ragioni, che sono alla base del cambiamento della forma di Stato, anche a Costituzione vigente, fin dalla presentazione del ddl nel luglio 1996, offrendo un proprio apporto di riflessione, che viene direttamente dalle esperienze e dalle battaglie dell'autonomia e del riscatto delle comunità della montagna.

Alla riflessione culturale e politica sono seguite proposte di modifica migliorativa rivolta ad accrescere la qualità *"autonomistica"* del provvedimento, in uno con la più precisa attenzione verso il rafforzamento delle istituzioni della montagna.

Il contributo dell'UNCEM si è pertanto dislocato su tutto il ventaglio dei principi delle norme di delega per il conferimento di compiti e funzioni a Regioni ed Enti locali, stabilendo momenti di piena sintonia con Anci e Upi, perseguendo, dentro tale processo complessivo di coerenze, la valorizzazione del profilo istituzionale della montagna.

Larga considerazione queste proposte delle Associazioni hanno incontrato presso il Parlamento e il Governo.

Nel complesso intreccio dei principi della delega, due snodi si sono subito proposti nella evoluzione delle Comunità montane come soggetti coprotagonisti, assieme ai Comuni e alle Province, della restituzione dei poteri e delle risorse nei sistemi infraregionali e nella reidentificazione del ruolo dei piccoli Comuni, da rendere partecipi (e quindi da non escludere) nella riallocazione delle funzioni e dei compiti statali e regionali sul territorio, secondo il parametro basilare della sussidiarietà.

Non è stata certo fortuita la tempestività dell'iniziativa dell'UNCEM di tenere, all'immediato domani della entrata in vigore della legge 59, il 22 marzo a Parma, un dibattito approfondito, in un primo diretto e costruttivo confronto con il Ministro Bassanini, sulla portata riordinatrice generale della legge e, in parallelo, sul profilarsi del nuovo assetto istituzionale della montagna. Le relazioni, la discussione e l'intervento del Ministro in quel convegno dell'UNCEM hanno segnato, pensiamo, un momento significativo per la costruzione del federalismo autonomista.

Su questi assi si è mossa e si muove l'UNCEM, in cooperazione con le altre Associazioni degli Enti locali, confidando in un fruttuoso confronto con le Regioni, il Parlamento, il Governo.

Lungo questo itinerario solidale si è collocato il dpr n. 281/97, che, disciplinando la Conferenza Stato/Regioni e Province autonome unificata con la Conferenza Stato/Città e Autonomie locali, ha voluto istituzionalizzare la presenza in quest'ultimo organismo dei rappresentanti delle Comunità montane.

Al medesimo tracciato di crescente attenzione istituzionale verso le politiche di sviluppo delle aree montane si iscrive anche la recente creazione del Sottosegre-

tariato per la montagna che costituirà finalmente un momento unificante all'interno della compagine governativa.

* * *

Nella stessa prospettiva e con la stessa filofosia riformatrice, l'UNCEM ha attivamente compartecipato alla redazione del documento riguardante i criteri di attuazione della legge n. 59, presentato unitariamente dalle Associazioni degli Enti locali al Governo e alle Regioni (successivamente da queste fatto proprio) fin dal mese di maggio e illustrato dall'ANCI a codesta Commissione parlamentare nell'audizione del 23 settembre scorso.

Con analoghi intenti, il presente documento esprime ulteriori esigenze e più specifiche indicazioni sulla applicazione della legge delega.

Il metodo di attuazione

Il metodo, prescelto di fatto, della decretazione legislativa di attuazione della legge 59 sembra aver imboccato una strada, che in qualche modo richiama quella di decreti delegati, impostati per singole materie e soprattutto per singoli ministeri, con il rischio che si innervi una logica di decentramento prevalentemente tratta dal modello centralistico di organizzazione delle funzioni amministrative.

Le Associazioni delle Autonomie locali ANCI, UPI e UNCEM, avevano segnalato ripetutamente il rischio che si sarebbe potuti scivolare su modelli di decentramento tratti da rigidi comparti ministeriali. Per questo, le Associazioni proposero che fosse mantenuta la formula iniziale di un *"unico decreto legislativo"* per il conferimento delle funzioni e dei compiti.

Malgrado le garanzie e gli intenti in più circostanze rinnovati, l'avvio della attuazione delle norme di conferimento non pare ancora corrispondere a quella organicità e soprattutto a quell'impianto di costruzione *"dal basso"* che deve sganciare tutta l'operazione della *"Bassanini"* dai vincoli culturali e organizzativi propri del modello dicasteriale-centralistico.

Dopo l'eccezione, motivata con ragioni di tempismo politico in vista della scadenza refendaria del decreto legislativo n. 143 in materia di agricoltura e pesca, dopo l'altra eccezione del decreto legislativo in materia di trasporto pubblico locale, il Consiglio dei Ministri ha ora approvato uno schema di decreto legislativo in materia di servizi all'impiego; esso riguarda, a differenza dei precedenti, materia (il lavoro) al di fuori dell'art. 117, c. 1, Cost., e dovrebbe coinvolgere nei trasferimenti delle funzioni e dei compiti direttamente e in primo luogo le Autonomie Locali; viceversa il loro ruolo è previsto in maniera del tutto marginale, attraverso una loro poco più che simbolica presenza all'interno di un organismo istituzionale.

La preoccupazione espressa da tempo e per tempo dalle Associazioni in ordine ai rischi derivanti da un procedere frammentario ed episodico della attuazione della 59, stanno perciò diventando effettivi, con l'esito di spostare sul terreno settoriale e dispersivo della contrattazione con singoli ministeri la verifica delle coerenze della legge delega, costringendo tutti gli interlocutori a *"inseguire"* un approccio istituzionale che, nella sua stessa filosofia, disattende il principio di sussidiarietà.

* * *

Dare attuazione alla legge 59 del 15/3/97 significa anzitutto prendere compiuta consapevolezza della portata e delle dimensioni di una operazione di riordino che è destinata a produrre, anche in tempi estremamente ravvicinati, conseguenze rilevanti sull'assetto delle istituzioni e della qualità delle funzioni pubbliche. Ciò comporta prendere atto di un profondo mutamento della configurazione e degli equilibri della pubblica amministrazione.



Il Fosso Veccione in Val d'Inferno. Foto di Mario Vianelli

Il richiamato principio di sussidiarietà come chiave portante di tutto il disegno del conferimento dei compiti e delle funzioni amministrative a Comuni, Comunità montane, Province e Regioni costituisce una vera *"rivoluzione copernicana"* nell'idea stessa della organizzazione dei pubblici poteri e perciò nell'impostazione dei destinatari della Funzione Pubblica.

Questi ultimi diventano da momento terminale e passivo, attraverso l'applicazione della sussidiarietà e mediante la restituzione di un ruolo protagonista delle comunità locali e quindi del momento centrale in cui i cittadini esprimono le loro propensioni, ad autentici attori determinanti del modo di essere delle istituzioni e della pubblica amministrazione.

Con la legge n. 59, si deve mettere perciò in cantiere un vero e proprio capovolgimento del tradizionale equilibrio nel rapporto tra la base sociale e i cittadini, da un lato, e i titolari della funzione pubblica, dall'altro; riequilibrio che procede quindi anzitutto *"dal basso"*.

La progressiva ricomposizione delle responsabilità istituzionali interviene perciò riannodando in primo luogo un legame di solidarietà della gente con la propria comunità locale e agendo direttamente sulla qualità democratica dell'esercizio del potere sulle sue effettive motivazioni e sulla stessa legittimazione.

Se, detto in sintesi, queste sono le più significative ragioni alla radice delle finalità della legge 59, diventa chiaro che si richiede un impegnativo e diffuso balzo culturale che sappia investire l'insieme degli attori, chiamati anzitutto a garantire una rigorosa e coerente politica di attuazione della legge di delega.

E qui vengono alcune basilari questioni di metodo, in larga misura già prefigurate dai principi, dai criteri direttivi, dalle procedure e dalla tempistica della legge *"Bassanini I"*; profili di metodo che tuttavia debbono trovare nella loro concreta specificazione tracciati di consequenzialità e di realizzazione.

L'iniziativa delle Associazioni delle Autonomie locali

Chiarito, già in sede di legge delega, che i poteri dello Stato centrale rimangono soltanto quelli tassativamente indicati, la partita più delicata si sta spostando proprio sul crinale innovativo della ripartizione dei compiti tra le Regioni e

gli Enti locali.
Da questo punto di vista, la legge n. 59 ha prescelto, come si sa, la strada del doppio binario, a seconda che le materie rientrino nella potestà legislativa delle Regioni, in base all'articolo 117, C. 1, della Costituzione, ovvero non vi siano comprese.
Nel primo caso, spetta alla legge regionale operare l'applicazione del principio di sussidiarietà, conferendo la generalità delle funzioni amministrative a Comuni, Comunità montane e Province, con l'esclusione di quelle che attengono alla gestione unitaria a livello regionale. Va però tenuto conto che le Regioni hanno l'obbligo di legiferare nelle singole materie entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto delegato. Qualora non intervenga la legge regionale di settore nella singola Regione, subentra, entro i tre mesi successivi, altro decreto legislativo che diventa sostitutivo della mancata legge regionale di ripartizione delle funzioni agli (e tra gli) Enti locali.
Si badi bene che la questione è tutt'altro che teorica; si pensi al citato decreto in materia di agricoltura e pesca, che è entrato in vigore il 5 giugno scorso e che quindi impone alle 15 regioni a statuto ordinario di legiferare nella stessa materia per il conferimento dei compiti e delle funzioni agli Enti locali non oltre il 4 dicembre prossimo, operando oltretutto anche sulle funzioni trasferite dallo Stato centrale ad esse fin dal 1972, come inequivocabilmente prevede la l. 59, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 142/90.
Nel secondo caso, quello delle materie che non sono comprese nell'articolo 117, c. 1, Cost., il decentramento delle funzioni e dei compiti invece opera subito e in via diretta nei confronti degli Enti Locali.
A fronte di questo scenario di articolato disporsi della scacchiera di tutta la legislazione delegata, già intrapresa, con i limiti frammentari e settorialisti prima segnalati, ma in larga misura ancora in via di formazione e di definizione, le associazioni delle Autonomie locali puntano sulla previsione di disposizioni generali che abbiano efficacia sull'intero arco delle materie.
Tali norme di efficacia generale, come meglio specificheremo più avanti, dovranno garantire soprattutto il coinvolgimento degli Enti Locali nella nuova assunzione delle responsabilità funzionali, finanziarie e strumentali. In particolare, tali disposizioni dovranno fissare in maniera netta il sostegno dei processi di associazione intercomunale, nel caso dei piccoli Comuni, ma anche le garanzie di partecipazione degli Enti Locali e delle loro associazioni alle strutture di cooperazione tra lo Stato e le Regioni, l'applicazione del principio della cosiddetta *"sussidiarietà orizzontale"* per l'affidamento a *"famiglie, associazioni, comunità"* di funzioni di interesse collettivo, la soppressione delle strutture statali investite dal conferimento delle funzioni, ma, soprattutto, la specifica regolazione dei meccanismi di copertura finanziaria e di trasferimento del personale e dei beni che avvenga non soltanto a favore delle Regioni ma anche degli Enti Locali destinatari dei nuovi compiti.
Con questo taglio di iniziativa e di proposta, le Associazioni hanno trasmesso il loro documento alle Regioni e al Governo, affinché si possa assicurare un procedere complessivo della applicazione della delega secondo un metodo unificante che è stato definito della cosiddettta *"cabina di regia"*, invero da molti auspicato o annunciato, ma ancora tutto da verificare. In particolare le Associazioni autonomistiche rivendicano un impianto di tutta l'operazione del decentramento delle funzioni che sia qualificato da omogeneità e da sostanziale simmetria, evitando la tentazione di sempre, sia a livello nazionale che a livello regionale, che si determini una condizione di sostanziale marginalità del ruolo e delle funzioni degli Enti Locali.
Viceversa è indispensabile che la composizione e l'organizzazione della funzione pubblica avvenga sulla base della domanda e delle esigenze della gente e della realtà comunitaria e sociale per la quale la funzione mantiene o può rinnovare le sue stesse ragioni fondanti.
Un rischio che si intravede è altresì quello che non acquisisca una sufficiente considerazione l'insieme degli istituti di cooperazione e di concertazione tra tutti i livelli di Governo, senza alcuna riduzione della posizione degli Enti Locali. Dovranno altresì trovare adeguata regolamentazione in sede di legislazione delegata gli aspetti finanziari, organizzativi e delle risorse umane.
Il nuovo conferimento delle funzioni pubbliche rappresenta una opportunità, da non disperdere per ridurre funzioni che possano essere superflue, ovvero che non più utilmente e necessariamente debbano essere esercitate da uffici pubblici e a livello istituzionale, mentre, come ricordato, può trovare uno spazio considerevole l'applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale, che permette l'assegnazione di compiti direttamente ad organizzazioni portatrici di interessi sociali e collettivi, soprattutto come può avvenire nel caso del *no-profit*, dove la mancanza di interessi lucrativi, può offrire opportunità di alleggerimento del sovraccarico amministrativo e spesso burocratico delle istituzioni.
Questo della riduzione e del ridimensionamento quantitativo e qualitativo della funzione pubblica costituisce un fronte sul quale in particolare già da tempo le amministrazioni locali, sensibili alle domande di un sociale che prende le diverse forme solidaristiche del volontariato e comunque di altre forme più avanzate e compenetrate di coinvolgimento negli interessi collettivi da parte della base sociale, hanno già saputo sperimentare concretamente momenti di *"decentramento sociale"*.
Il lavoro di approfondimento da parte delle Associazioni delle Autonomie locali, che si sono date un metodo di lavoro solidale e integrato, in grado di coinvolgere in maniera sintonizzata il punto di vista e la sensibilità dell'insieme dei livelli di governo infraregionale, non si è soltanto attestata nella formulazione di ipotesi normative di portata generale ma si è soffermata anche sui singoli settori e materie, richiedendo a questo riguardo soprattutto una netta distinzione tra le materie dell'articolo 117, comma 1, Cost. e di quelle che non vi rientrano, escludendo categoricamente l'ipotesi che si determini, come qualche autore ha ipotizzato, una sorta di assimilazione delle seconde alle prime, attraverso una applicazione, che sarebbe del tutto impropria, del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ove si prevede la possibilità che la legge statale affidi alla legislazione regionale il potere di emanare norme di attuazione della stessa.

Valutazioni e proposte nelle diverse materie da conferire ad Enti locali e Regioni

Un quadro di analisi, di valutazioni e di proposte si sta istruendo per iniziativa delle Associazioni degli Enti Locali nelle diverse materie, cercando di stabilire tutte quelle connessioni che le funzioni dei diversi settori possono ristabilire nella loro proiezione sul territorio.
L'esame si è incentrato sulle diverse materie, come nel caso dei beni culturali, dove è presente la preoccupazione che non si riconduca alla scala regionale la solita piramide burocratica di tipo settorialistico che rischierebbe di irrigidire e rendere scarsamente aderente alle esigenze delle comunità l'im-

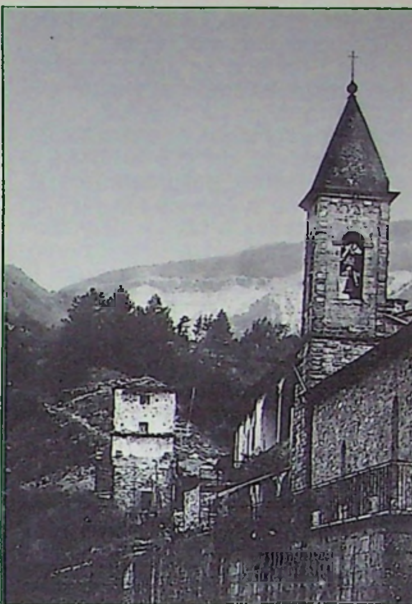
pianto delle nuove funzioni amministrative. Forme via via più evolute di coinvolgimento dei soggetti sociali ma anche di quelli privati possono liberare questo settore che abbisogna, anche dopo alcune parziali aperture introdotte dalla legge 127/97, di stabilire anzitutto nei comuni alcune sinergie con altri segmenti di intervento come quelli del turismo e delle attività culturali ed economiche. Azioni che si attestino soltanto sulla articolazione verticistica, rischiano di non introdurre le necessarie nuove opportunità che in particolare si possono realizzare attraverso processi di associazionismo intercomunale e di coinvolgimento quindi, nelle aree montane, delle Comunità montane.

Anche nel campo del diritto allo studio universitario sarà possibile introdurre momenti di connessione con le attività, ormai tipicamente comunali, di assistenza scolastica, pensando soprattutto nelle grandi città, ad una nuova utilizzazione degli immobili statali.

Nel campo dello sport, tenendo presente che si tratta di materia non prevista dall'articolo 117, comma 1, Cost., è impensabile che la nuova organizzazione delle politiche pubbliche non consideri in prima istanza la funzione e la capacità propositiva e l'attività dei comuni.

Altro settore particolarmente delicato e soprattutto caratterizzato da forti elementi di intersettorialità che insorgono proprio nelle ricadute sul territorio, è rappresentato dall'ambiente. Materia questa che in qualche modo stabilisce interconnessioni tra materie diverse e che chiama in causa aspetti particolarmente importanti come quelli dell'impatto e della compatibilità ambientale sia a scala urbana sia a quella extraurbana. Si pensi all'insieme delle attività, alcune delle quali già in parte decentrate, come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, le risorse idriche, l'inquinamento atmosferico e acustico, la tutela del paesaggio, la difesa del suolo, la difesa delle coste e l'utilizzazione del demanio fluviale e lacuale oltre che marittimo, che costituiscono ambiti di intervento la cui *"ricomposizione"* va ricondotta alla scala delle comunità locali, conferendo ad esse poteri, risorse e responsabilità che la vecchia logica centralistica tenderebbe ad escludere, riportandone tuttalpiù momenti di particolare concentrazione alla scala regionale.

In connessione con l'ambiente, v'è la materia dei parchi e delle risorse naturali, che esige anzitutto una normativa di riordino quantomeno delle competenze, riducendo vincoli anch'essi di tipo centralistico, che molto spesso non consentono una piena utilizzazione sociale di queste fondamentali risorse.



Firenzuola: San Pellegrino
Foto di Mario Vianelli

La particolare complessità che investe la materia dei lavori pubblici e della viabilità, materia che rientra indubbiamente nelle potestà regionali in base all'articolo 117, comma 1, Costituzione, richiede un attento cadenzamento nel passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni e da queste agli Enti locali. Soprattutto sotto il profilo del trasferimento dei beni e delle proprietà e della gestione occorre evitare che si determinino operazioni troppo complesse e farraginose con un'ipotesi di doppio passaggio che renderebbe particolarmente arduo un decentramento delle funzioni che ancora sono in capo allo Stato. Di qui la necessità di adottare soluzioni chiare, lineari e semplificate che permettano di puntare rapidamente, senza ritardi, ad un effettivo decentramento delle responsabilità.

Nel campo dell'assistenza e della benificenza pubblica, vanno individuate con molta precisione le funzioni che tassativamente possono essere riservate alla unitaria gestione a livello regionale, che comunque si dovrà aprire ad un maggiore coinvolgimento degli Enti locali per tutti gli aspetti, sempre più acuti e delicati, di connessione tra l'assistenza e la gestione della sanità, di cui si avvertono con chiarezza i limiti di un eccesso di centralizzazione alla scala regionale.

Per tutti i riflessi che produce sul mondo del lavoro e dell'occupazione, l'opportunità di una ridefinizione dei compiti legati alla formazione professionale e all'istruzione scolastica, è necessario che si conduca a termine un buon lavoro di approfondimento che è stato intrapreso e che deve trovare coerenti sbocchi nella formulazione della legislazione delegata.

Ancora persiste la presunzione che in materia di energia il potere degli Enti Locali debba rimanere sostanzialmente estraneo, nonostante che l'esperienza abbia dimostrato come invece l'energia costituisca un ambito di intervento particolarmente prezioso per le politiche territoriali, sia in ordine ad una equilibrata utilizzazione delle fonti, sia per il peso che queste possono avere nella rigenerabilità, sia per le azioni di risparmio e di economia e di conseguente sensibilizzazione nei confronti degli utenti.

Momenti importanti e forti per la nuova topografia delle funzioni pubbliche sono rappresentati dall'industria, dall'artigianato e dalle attività estrattive, nonché quelli del commercio e delle fiere e mercati; occorre tener presente che accanto alla necessità di una corretta armonizzazione e integrazione tra i diversi segmenti di attività, va tenuta presente la distinzione delle materie che rientrano nella potestà legislativa regionale e quelle che vi sono estranee. La conseguenza non può essere quella di imboccare automaticamente la strada dell'affidamento, nella prima fase, esclusivo a favore delle Regioni, rimandando soltanto ad un secondo momento il passaggio da queste agli Enti locali.

Momenti di collegamento e di sinergia dovranno essere stabiliti anche in ordine alle politiche per lo sviluppo del turismo e con quelle per le attività di spettacolo e di utilizzazione del tempo libero.

* * *

Si è fatto un cenno sintetico alla attenzione che le Associazioni stanno rivolgendo a questi diversi settori di attività pubbliche che dovranno formare oggetto del conferimento delle funzioni statali alle Regioni e agli Enti Locali per significare come l'attenzione rivolta dal sistema delle autonomie sia ad ampio raggio, secondo una visualizzazione che non si limita ad individuare le coerenze e le linee di continuità *"orizzontali"*, ma anche l'impegno e la disponibilità a entrare nel vivo e nel merito delle questioni che si pongono in maniera

molto complessa e articolata anche per i singoli settori.

Ciò che conta rilevare, anche sotto un profilo di metodo, è l'esigenza che l'approccio specialistico non sia condizionato dal modello ministeriale centralistico e non impedisca tutti quegli elementi di organicità e di interconnessione che debbono fondare la linea di applicazione della legge di delega, incardinata su una strategia di ordine generale.

Caratteri e requisiti necessari della decretazione legislativa: le disposizioni generali

L'UNCEM e le altre Associazioni delle autonomie locali hanno segnalato nell'accennato documento la necessità che l'insieme della decretazione legislativa risponda ad alcuni caratteri e requisiti basilari. In particolare hanno evidenziato l'opportunità che tutto il processo di attuazione della legge n. 59 risponda a criteri di unitarietà, organicità, coerenza sistematica, evitando in ogni caso il rischio che prevalgano, come in particolare è avvenuto nella prima fase dell'ordinamento regionale, logiche di tipo verticale e settorialistico che siano ritratte dalla stratificazione dell'apparato burocratico ministeriale centrale, in aperta contraddizione, come già detto, con le esigenze di integrazione degli interventi sul territorio, anche in vista dell'attuazione dei nuovi programmi di sviluppo da realizzare anzitutto nelle zone più deboli e nelle aree di montagna.

Secondo le Associazioni, pertanto, sarà opportuno che, come già avvenne sulla base della legge n. 382 del 1975 e del conseguente decreto delegato n. 616 del 1977, siano previste disposizioni generali ad efficacia su tutte le norme delegate.

Anzitutto andrà definito il ruolo dei livelli di governo locale e regionale. Per quanto riguarda i Comuni, a questi, in quanto autorità più vicine ai cittadini va conferita da tutti i decreti delegati e dalle leggi regionali, la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative, secondo settori organici di materie che possono essere raggruppate nello sviluppo economico, nei servizi sociali e nell'assetto territoriale e ambientale.

Ove richiesto da ragioni di adeguatezza e di idoneità organizzativa, i compiti e le funzioni comunali saranno conferite ad associazioni intercomunali e, nelle zone montane, alle Comunità montane.

A quest'ultime saranno conferiti inoltre compiti e funzioni finalizzati ad interventi speciali e integrati per lo sviluppo della montagna.

Alle Province saranno conferiti tutti i restanti compiti e funzioni che riguardano in particolare vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nonché le attività di coordinamento, programmazione, promozione e assistenza tecnico amministrativa a favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche e organizzative posti in condizioni di marginalità territoriale.

Alle Regioni, invece, le norme dei decreti legislativi e le singole leggi regionali, riserveranno in maniera tassativa l'attribuzione di compiti e funzioni volti a consentirne l'esclusivo esercizio unitario a livello regionale. Pertanto le norme statali e regionali di conferimento dei compiti e delle funzioni, nella ripartizione degli stessi, osserveranno il principio di sussidiarietà e gli altri principi direttivi indicati dalla legge delega.

Andrà inoltre specificato il contenuto del principio di unicità dell'amministrazione che sarà destinataria delle funzioni, sempre in connessione con il principio di sussidiarietà e quello, sul quale ci soffermeremo più avanti, dell'associazionismo intercomunale che riguarda segnatamente i comuni di minori dimensioni.

Sarà opportuno inoltre che le disposizioni generali prevedano l'elencazione circostanziata delle materie che non rientrano nell'articolo 117, comma 1, Cost.. Tra queste si possono fin d'ora rinvenire le materie del lavoro e della cooperazione, difesa del suolo, l'ambiente, l'industria, l'energia, le miniere, le attività e i beni culturali, il commercio, i porti e il demanio marittimo, il diritto allo studio universitario, lo sport, l'edilizia residenziale, lo spettacolo. Particolarmente importante tale elencazione risulterà, in quanto le relative norme delegate dovranno attestarsi al conferimento a favore delle funzioni e dei compiti a favore delle Regioni ma dovranno contestualmente stabilire il conferimento diretto a favore dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, con la sola esclusione dei compiti e delle funzioni che appunto non richiedono l'unità di esercizio a livello Regionale.

Le disposizioni generali dovranno altresì specificare la tipologia delle strutture di cooperazione, con la partecipazione di ANCI, UPI, UNCEM sia Nazionali che Regionali per definire accordi, patti territoriali e altre forme di negoziazione interistituzionale.

Dovranno poi essere previste garanzie e sedi regionali con compiti di diretto coinvolgimento nelle codeterminazioni che riguardano i diversi livelli istituzionali. Alcuni indirizzi potranno essere altresì previsti per la disciplina della programmazione riguardante le funzioni e i compiti conferiti sia dalla decretazione legislativa che dalle leggi regionali.

Nella ricomposizione *"dal basso"* e nella ridistribuzione delle funzioni di rilevanza sociale a *"famiglie, associazioni, comunità"* sarà importante che le disposizioni generali definiscano i diversi ruoli distinguendo i soggetti sociali in base a criteri che affidino alla libera determinazione degli Enti locali sia tale attribuzione al sociale sia la soppressione delle funzioni pubbliche considerate superflue.

Sarà altresì importante che un criterio omogeneo sia stabilito per la soppressione delle strutture, a cominciare da quelle periferiche, dello Stato che sono investite dal conferimento delle funzioni e dei compiti alle Regioni e agli Enti Locali, specificando regole di concertazione e di intesa con la partecipazione degli Enti Locali, a garanzia della effettività di tale processo di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'apparato burocratico centrale.

Particolarmente delicata sarà, anche qui in via generale, la disciplina dei meccanismi, da attuarsi mediante atti del Governo, che assicurino la copertura finanziaria e il trasferimento di beni e risorse organizzative, umane e strumentali.

Una norma di portata generale potrà essere prevista per quanto riguarda la disciplina dei sistemi informativi integrati, evitando soluzioni troppo enfatiche e universalistiche, garantendo invece momenti di cooperazione e responsabilità legata all'esercizio delle nuove funzioni, contrastando i rischi sempre presenti nei sistemi informativi di riaccentramenti dei compiti, dei poteri e delle risorse.

Sul tema, particolarmente delicato, dei processi di cooperazione intercomunale, è opportuno che queste note si soffermino in maniera più attenta, perché soprattutto in ordine ai Comuni di minori dimensioni e in considerazione del principio della differenziazione, gli stessi siano posti nella condizione concreta di non essere estromessi dal processo di massiccio decentramento delle funzioni prefigurato dalla legge Bassanini.

L'esercizio associato intercomunale dei compiti e delle funzioni: i Comuni minori e le Comunità montane

I principi rinvenibili nelle norme

che regolano la delega legislativa in materia di decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, conducono ad una sottolineatura del *favor* che l'ordinamento esprime nei confronti dei processi di aggregazione, di collaborazione e di associazione tra i Comuni, a cominciare da quelli che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà e inadeguatezza organizzativa, oltre che di marginalità territoriale ed economica.

D'altronde il principio della cooperazione, è affermato con previsione di carattere generale dal comma 3, dell'art. 3 della legge 142/90, laddove viene indicata la finalità strategica esplicitamente riferita ai compiti della legislazione regionale, di *"realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, civile e sociale"*.

Ribadiamo che si tratta di un indirizzo di tale ampiezza e latitudine da poter essere assunto come un indirizzo ordinamentale di efficacia generale riferibile non soltanto alle scelte, ai contenuti e alle strumentazioni disciplinati dalla legislazione regionale.

Il principio erige a sistema l'insieme delle Autonomie locali e chiama in causa, dato il suo carattere omnicomprensivo le stesse scelte del legislatore *"ordinario"* soprattutto quando interviene in ambiti di settore; vale comunque come obbligo per tutti i soggetti che operano sul territorio non solo per le regioni, ma per tutti gli enti locali, comprese le province e le stesse comunità montane.

Come si rinviene nella legge Bassanini il principio della cooperazione e della associazione intercomunale si connette al requisito-parametro dell'efficienza che viene riferito al sistema delle autonomie locali, che nello stesso tempo è riconducibile ai comportamenti di tutte le singole amministrazioni, in specie di quelle richiamate a ricercare livelli di maggiore capacità organizzativa attraverso forme, modalità e condizioni operative. Queste possono infatti dar luogo ad un impiego più razionale e conveniente delle risorse pubbliche, al fine di ottenere risultati *"di servizio"* dello sviluppo economico, civile e sociale delle comunità locali e quindi di tangibile interesse per i cittadini e le aggregazioni sociali.

Molteplici sono le strumentazioni poste in atto al fine di incentivare forme di cooperazione. Tra queste vanno ricordate innanzitutto le convenzioni previste dall'art. 24 della legge 142/90 che rappresentano un istituto attraverso il quale i comuni (oltre alle province e alle comunità montane) possono regolare i loro rapporti e le loro intese per esercitare *"in modo coordinato"* sia funzioni sia servizi, sia pure alla condizione che gli stessi siano *"determinati"* e non riferibili a quella *"pluralità di funzioni e di servizi"* che l'art. 26 indica come scopo dell'unione dei comuni *"in previsione di una loro fusione"*.

Si aggiunga a tale previsione riguardante le convenzioni istituzionali, l'istituto del consorzio che l'art. 25 della stessa legge del 1990 finalizza nella sua configurazione giuridica oggi riconducibile ad una nuova formulazione della norma che prevede i consorzi non soltanto legati alla gestione associata di uno o più servizi ma anche all'esercizio associato di funzioni amministrative. Peraltro la materia dei servizi pubblici locali costituisce uno dei terreni tipici in cui più viva è l'esigenza per gli enti locali di ricercare momenti di cooperazione e di associazione, essendo a ciò spinti anche da logiche di tipo economico, produttivo ed imprenditoriale. Aspetti che sembrano sempre più destinati ad acquisire peso sulla finanza locale ma anche in termini di prezzi e di tariffe che ricadono sugli utenti e in genere sulle comunità locali.

Si richiama a titolo esemplificativo anche qualche intervento previsto dalle leggi di settore volto ad incoraggiare forme di associazione intercomunale. Si pensi alla legge Galli sui servizi idrici integrati oggi in fase di attuazione (anche se ritardata); si pensi al decreto legislativo n. 382/89 istitutivo del sistema statistico nazionale che prevede la possibilità di uffici statistici intercomunali ovvero al decreto legislativo 77 sul nuovo sistema di contabilità degli enti locali che prevede la possibilità di dar vita ad uffici finanziari in forma associata.

Vanno tenuti presenti, inoltre, gli istituti degli accordi di programma, della conferenza dei servizi, dei patti territoriali e dei contratti d'area anche se questi ultimi sono ancora in via di precisazione istituzionale. Non va trascurato infine che le comunità montane oltre ad aver assunto il ruolo di veri e propri enti locali che rappresentano il territorio e l'insieme dei comuni in esso compresi costituiscono un momento di espressione associativa degli stessi comuni.

Viceversa per il carattere obbligatorio scarsa fortuna hanno trovato sia le ipotesi della fusione tra i piccoli comuni sia quella della unione disciplinate dalla legge 142/90. È comunque utile ricordare che è attualmente all'esame del Senato un'ipotesi di riforma della legge 142 diretta a favorire ed incentivare la gestione associata dei servizi e delle funzioni lasciando però (questa è la richiesta dell'ANCI) ai singoli Comuni la facoltà di utilizzare queste forme cooperative di gestione della cosa pubblica locale.

Conclusioni

L'insistenza con cui l'UNCEM e le altre Associazioni degli Enti locali reclamano organicità e coerenza nell'esercizio delle deleghe è ampiamente motivata dall'intera curva dell'esperienza dei precedenti momenti di decentramento statale; esperienza maturata non soltanto nel 1972 (con un trasferimento monco e settorialistico, comunque arenatosi alla soglia Regionale), ma anche nel 1977 quando i Comuni si videro trasferire competenze parziali di una certa significatività soltanto nel settore dei servizi sociali, con una sostanziale esclusione da quello dello sviluppo economico e con soluzioni modeste in quello dell'assetto territoriale.

Dal D.P.R. 616 del 1977, tra l'altro, restarono pressoché completamente escluse le Province e le Comunità montane; ciò rappresentò un indubbio punto di debolezza per l'intero sistema autonomistico e regionale.

Anche l'esperienza del confronto, rimasto poi incompiuto, con il Governo e con le Regioni sulle deleghe che erano previste dal *"collegato"* alla Legge finanziaria 1996, per il decentramento delle funzioni a Regioni e Enti Locali, ha insegnato che **proprio nella impostazione e nella metodologia dei processi di conferimento e di riordino dei compiti e delle funzioni si possono insidiare nuovi recuperi centralistici ovvero si possono imboccare strade fruttuose e produttive.** ■

CONVENZIONE ALPINA: INTERVIENE L'UNCEM

Il 5 novembre, presso la Commissione Esteri della Camera, il Vicepresidente UNCEM Valerio Prignachi, accompagnato dal Dr Massimo Bella dell'Ufficio studi, è intervenuto all'audizione sul ddl n. 3299 C. relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione delle Alpi.

Dopo aver riferito che le Delegazioni UNCEM dell'Arco alpino hanno da tempo dato luogo ad una Conferenza permanente sulla materia, Prignachi ha ribadito la necessità, per l'attuazione della Convenzione alpina e relativi protocolli, di un diretto coinvolgimento di Regioni ed Enti locali nonché la proposta di istituzione di una apposita Consulta nazionale presso la Presidenza del Consiglio.

Riportiamo il documento consegnato alla Commissione dall'UNCEM.

Dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali UNCEM dell'Arco Alpino, questa Presidenza nazionale, direttamente interessata all'attuazione della *Convenzione per la protezione delle Alpi*, propone i seguenti emendamenti al testo del relativo disegno di legge di ratifica approvato dall'Assemblea del Senato il 25 febbraio 1997 e ora all'esame della Camera.

Il disegno di legge, attribuendo al Ministero dell'Ambiente l'attuazione convenzionale, prevede l'avvalimento dell'A.N.P.A. quale organismo operativo per gli adempimenti tecnici connessi all'esecuzione dei protocolli ed ai lavori della Conferenza delle Parti, nonché quale segreteria tecnico-organizzativa del Comitato consultivo previsto dall'art. 3, 2° c., del DDL.

L'UNCEM, con nota prot. n. 4711 indirizzata al Direttore Generale Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente, ebbe già modo di esprimere la propria perplessità sul fatto che tale costruzione normativa potesse corrispondere adeguatamente all'esigenza di riscontrare, attuare ed organizzare, i *"protocolli convenzionali"*.

Le ragioni possono essere così riassunte:

a) le materie dei protocolli non sono riferibili, né esclusivamente né prevalentemente, alla protezione dell'ambiente ma ad uno sviluppo socio-economico compatibile e sostenibile con la medesima;

b) i contenuti dei progetti e le procedure attuative si richiamano prioritariamente all'iniziativa delle Autonomie locali (v. principio di sussidiarietà) che presuppone la definizione di meccanismi di concertazione fra i tre livelli ordinamentali interessati: nazionale; regionale e locale;

c) l'A.N.P.A., seppure possa fornire un positivo supporto tecnico, non appare tuttavia pienamente conferente con i criteri di programmazione sopracitati che, stando alla base della intesa convenzionale, coinvolgono in prima persona Regioni ed Enti locali. Il contributo dell'A.N.P.A. appare più opportuno in qualità di organismo ausiliario ed in quanto tale potrebbe essere affiancato dal CNEL;

d) il centro operativo per l'attuazione convenzionale, raccogliendo i tre livelli istituzionali Governo, Regioni ed Enti locali, dovrebbe essere la *"Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi"*, allocata ai sensi della legge n. 400-88 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sostituisca il Comitato Consultivo previsto dall'art. 3, 2° c., del disegno di legge.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

- **all'articolo 2 è aggiunto un secondo comma**: *"L'attuazione della predetta Convenzione è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede di concerto con la Consulta Nazionale per la Convenzione delle Alpi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*;
- **l'art. 3 è sostituito con il seguente**: *"È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Consulta Nazionale per la Convenzione delle Alpi, costituita da un rappresentante per ciascuna Regione o Provincia Autonoma interessata, da un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, da tre rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM) e da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero dell'Industria, Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero dei Trasporti e Navigazione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e incarico per il Turismo, Ministero dei Beni culturali e ambientali, Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, Ministero della Funzione Pubblica e Affari regionali, Ministero del Bilancio e Ministero del Tesoro.*

Alla consulta, diretta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, presso il quale è costituita la segreteria tecnico-organizzativa, sono affidati gli adempimenti connessi all'esecuzione dei Protocolli e della Conferenza delle Parti.

Per l'attuazione dei predetti adempimenti la Consulta può avvalersi del CNEL e dell'A.N.P.A.

Le designazioni per la partecipazione alla Consulta sono effettuate, entro 45 giorni dalla richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui è affidata la presidenza della Consulta".

Guido Gonzi

AREE NATURALI PROTETTE: LA POSIZIONE DELL'UNCEM

Come abbiamo riferito sul numero precedente della rivista, si è svolta a Roma dal 25 al 28 settembre scorso la prima Conferenza Nazionale dei Parchi e delle Aree Protette.
Qui pubblichiamo l'intervento del Presidente dell'UNCEM.

La 394, che è indubbiamente all'attenzione di questa Conferenza, è stata una legge utile e positiva e per il tempo nel quale è stata definita dopo anni di dibattito dentro e fuori dal Parlamento, anche una legge positivamente innovativa.

Sembrano oramai superate le polemiche, anche aspre, e le diffidenze che in passato hanno contraddistinto l'approccio delle popolazioni al tema dei Parchi. Ho assistito la settimana scorsa nell'Appennino Reggiano ad una bellissima discussione di amministratori che rivendicavano la possibilità di avere il Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, dopo aver vissuto per tanto tempo dispute di amministratori negli anni passati che non volevano parchi di nessun genere sui loro territori. Quindi la mentalità è cambiata.

Le organizzazioni ambientalistiche dalla loro parte hanno ormai inteso che la presenza umana nell'area del Parco e soprattutto di una popolazione attiva nell'agricoltura, nell'attività connessa al bosco, in un turismo compatibile, nell'artigianato, è un fatto positivo e non un fatto negativo.

Credo che il punto di intesa dal punto di vista del pensiero non solo sui Parchi ma sulle tematiche dell'ambiente nelle aree montane si è avuto con l'approvazione della legge 97 del 1994, dove si è assunto il concetto di habitat e non soltanto il concetto di tutela ambientale. Gli uomini e i loro rappresentanti nella montagna hanno riconosciuto, dico banalmente ma per farmi capire, il diritto ad esistere del lupo, e coloro che intendevano tutelare il lupo hanno inteso il diritto di esistere dell'uomo sulla montagna.

Oggi è il momento, ed è felice quindi la decisione di attuare questa Conferenza, di andare oltre questo momento di equilibrio. E di andare rapidamente alla presentazione al Senato di un testo governativo di aggiornamento della 394 che, unendosi alle proposte di varia natura di iniziativa parlamentare, possa portare a quegli aggiornamenti utili alla 394 per garantire un rilancio della politica e soprattutto delle azioni in questo settore al quale riconosciamo, Comunità montane e Comuni montani, sempre più rilevante importanza. Prendiamo atto infatti che c'è stata una forte caduta di attenzione e di interesse nel Paese su questi temi, per cui bisogna porvi adeguatamente rimedio.

Anche le Comunità locali, oltre agli Enti locali, cioè le popolazioni, hanno acquisito una diversa ed un diverso atteggiamento nei confronti del Parco. Il Parco è certamente dello Stato, della Regione o della Istituzione che lo ha promosso, ma è soprattutto di chi in quelle zone, e mi riferisco ovviamente per la prima parte alle zone montane, vive e lavora e che avendo da sempre una cultura legata al territorio e alla sua gestione, al suo utilizzo e alla sua tutela, è portata a sentire il Parco come proprio, se non viene rifiutata e allontanata.

Certo è proprio all'interno di queste popolazioni che molto spesso trova origine chi incendia, trova origine chi è dedito al bracconaggio, trova origine chi cerca di speculare su proprietà intercluse nei confini del Parco: è ovvio che sia così. Ma allorché gli atteggiamenti, da collettivi come erano un tempo, diventano sempre più atteggiamenti individuali e residuali, sono quelle stesse popolazioni che finiscono per isolare comportamenti che prima erano tollerati e che ora diventano inaccettabili.

Va quindi continuata ed incentivata ogni azione che tenda a coinvolgere le popolazioni col Parco, certamente sotto un profilo dell'interesse economico, del lavoro, del reddito, questo è ovvio: ma soprattutto va incentivata e continuata ogni azione che tenda a riconoscere, valorizzare, rispettare, assumere la cultura locale, perché così salderemo la cultura delle popolazioni locali con l'interesse della tutela ambientale e della tutela del Parco. La tutela dell'ambiente ci appartiene naturalmente, se ovviamente cessa chi ci ha definito in passato nemici, perché quello è il nostro ambiente; se mi consentite quella che non vuole essere una polemica, è il nostro ambiente più che il vostro, perché noi ci viviamo e vogliamo viverci e vogliamo avere un ambiente che sia consono ad una vita di grande valore.

Noi siamo naturalmente per la biodiversità e se ancora sulla montagna italiana si trovano esempi di razze bovine, equine, ovine, di un tempo ormai passato o di specie di interesse agricolo-botanico, è perché qualcuno su quelle montagne ha tutelato e difeso dai programmi di sviluppo ministeriali o regionali quelle razze e quelle specie. E potrei citarne parecchie che oggi vengono grazie a Dio rivalorizzate se e in quanto ne esiste ancora traccia. E se - badate bene - nella quasi totalità degli esempi sbagliati di sviluppo sportivo, turistico, residenziale stanno all'origine non le popolazioni locali ma bieche operazioni di colonizzazione esterna sostenute da poteri politici molto spesso esterni.

Il primo invito che Vi rivolgo è quindi quello di lavorare insieme per far sì che le popolazioni montane sentano sempre più il parco o la riserva o l'area protetta in genere non come cosa altrui e come tale estranea se non nemica, ma come

cosa propria. Se vive la montagna nel suo complesso, vive anche il parco. Se la montagna muore, credetemi, il parco non vive; diventa un museo e un museo scarsamente frequentato.

Realacci ha detto cose sacrosante sul problema dei servizi e non lo riprendo, però è un tema sul quale credo debba esservi una condivisione generale. Dobbiamo però essere molto concreti: ci sono problemi di modifiche legislative. Se non siamo nemici, come credo, dobbiamo e vogliamo essere protagonisti. Dobbiamo avere precise ed adeguate capacità di incidere. Non vogliamo buttare fuori altri soggetti, ma solo riequilibrare oneri e ruoli. Qualcuno prima ha richiamato il Ministro su come mai non si attua la convenzione per la protezione delle Alpi. Certo che non si attua. Non si attua perché non è possibile che in questo Paese la Convenzione delle Alpi sia affidata ad una agenzia dipendente dal Ministero dell'Ambiente. Una problematica che incide sull'intera realtà delle più grandi montagne europee sul versante italiano viene gestita da una agenzia? Allora, affrontiamo i temi per quello che sono e anche il Parlamento farà passare sicuramente nel nostro Paese, perché non ci sono ostacoli, la Convenzione per la protezione delle Alpi.

Infine ancora: ci sono i comportamenti attuativi specialmente, mi si consenta, a livello di alcune Regioni. Non faccio di ogni erba un fascio; vi sono Regioni che hanno lavorato sulla attuazione o sulla modifica delle loro leggi regionali in rapporto alla 394 in modo egregio, ma vi sono Regioni che non hanno lavorato affatto o che hanno disatteso pressoché totalmente l'indicazione della 394. Non credo sia il caso di venire qui a prendere di punta i poteri legislativi giustissimi delle Regioni. Noi dobbiamo intenderci : se le Regioni hanno potere assoluto di legislazione in questa materia, noi Enti Locali della montagna trasferiremo nelle singole Regioni la nostra battaglia per avere alcuni risultati. Ma se lo Stato in questa materia può continuare ad avere un potere di indirizzo sulle Regioni, bisogna che ci garantiamo che quel potere di indirizzo abbia un seguito reale. Se no rischiamo di far morire una buona legge con comportamenti che diventano in alcune zone assolutamente inaccettabili.

Il secondo aspetto comportamentale che mi preme è il ruolo della Comunità del Parco. La Comunità del Parco non è una osteria di montagna e non è neanche un club di liberi pensatori. E quindi, quando ha realizzato i suoi programmi e le sue proposte questi programmi e queste proposte, così come le proposte del Consiglio che amministra il Parco, non devono soltanto poter essere votate ed approvate, ma anche realizzate. E quindi il problema del rapporto con l'economia e la gestione del Parco, con le risorse che mettiamo nella gestione del Parco complessivamente è un problema serio, e gli articoli 7 e 14 possiamo anche stralciarli se non si realizzano perché non ci si impegnano le risorse adeguate.

Ultimo punto: vorrei fare la proposta di prevedere un collegamento tra la realtà dei Parchi e la loro attività con l'avvio dell'Istituto di Ricerca per la montagna, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e che da poche settimane è ricompreso in una legge della Repubblica, poiché io credo che quanto nei Parchi si sta facendo, si sta inventariando a livello di risorse, si sta studiando, si sta tutelando, possa essere anche utilmente ricompreso in programmi di ricerca che possono andare più avanti.

I Parchi sono una ricchezza italiana. Consentitemi di dire, per la mia derivazione e per gli interessi che sostengo, che in particolare i parchi sono una ricchezza delle montagne d'Italia e vogliamo fare la nostra parte e vogliamo che ci si consenta di fare la nostra parte. ■

LA RAZIONALIZZAZIONE SCOLASTICA ED I SERVIZI NELLE ZONE MONTANE

Presa di posizione del Consiglio di Presidenza dell'Associazione dei Comuni bresciani

Pubblichiamo il documento diffuso dall'Associazione dei Comuni Bresciani a sostegno delle prese di posizione assunte dai Comuni montani sulla riduzione dei servizi, in particolare nella scuola

I più recenti e seri dibattiti sul ruolo della montagna hanno riconosciuto che è da considerare una risorsa per tutta la Nazione.

Il *"bene ambiente"* è oggi primario e fondamentale per la stessa sopravvivenza dell'uomo.

L'ambiente non va però inteso come una realtà vagamente utopica, un po' bucolica, quasi da cartolina, slegato dalla assidua presenza dell'uomo.

C'è una netta e profonda interconnessione tra il territorio e l'uomo. Dove non c'è possibilità di vita dignitosa per l'uomo non vi sono nemmeno l'ambiente o il territorio correttamente intesi.

In questo senso i montanari sono i *"guardiani"* del territorio montano e svolgono un ruolo sociale di tutela per tutta la Comunità nazionale.

Ma perché questa constatazione non rimanga una vaga affermazione, bisogna trarre le dovute conseguenze e precisamente la convinzione che non è possibile la permanenza nelle zone montane senza una rete di servizi che rendano la vita del montanaro qualitativamente uguale a quella dei cittadini più felicemente ubicati.

Quella dei servizi diventa una carta vincente sulla quale non è

possibile lasciare correre. Il resto rischia di rimanere pura retorica o letteratura buona solo per riempire le pagine di coloro che hanno la penna facile e che abitano nelle zone magari altamente inquinate, fortemente urbanizzate ma con servizi comodi ed abbondanti.

Anche in una situazione ove il rigore è d'obbligo (ma quando la montagna non è stata rigorosa?) e dove devono *"quadrare i conti"*, per le zone montane i servizi non possono rispondere solo a criteri di quantità ma a indici di qualità.

In questa ottica la scuola, come *"primo servizio culturale"*, per poter offrire a tutti i cittadini pari opportunità di emancipazione formativa e culturale personale, deve essere considerata non tanto su parametri numerici bensì guardando al ruolo che essa svolge in una comunità omogenea ubicata in un territorio altrettanto omogeneo.

Senza questa forte convinzione si andrà verso un progressivo impoverimento e verso un ulteriore incentivo allo spopolamento delle valli geograficamente più scomode.

Anche la normativa uscita sino ad ora, seppur in un contesto non sufficientemente robusto, accenna però ad una preoccupazione e più precisamente alla necessità di guardare con un occhio di riguardo all'aspetto scolastico nelle zone di montagna.

La *Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane"*, all'art. 21 così recita: *"Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado..."*.

La *Terza Conferenza europea delle Regioni di montagna*, tenutasi a Chamonix dal 15 al 17 settembre del 1994, ha approvato la *Carta Europea delle Regioni di montagna"*. Tale *"Carta"*, all'art. 16 richiama la necessità di favorire con ogni mezzo la *"qualità dell'istruzione"* nei paesi montani evitando così alle famiglie trasferimenti *"forzati"* di residenza.

È una indicazione chiara che non riguarda soltanto il versante delle problematiche italiane ma della montagna europea in generale.

Fin qui la legge sulla montagna e le indicazioni della conferenza di Chamonix.

Ma un altro importante concetto traspare dalla legislazione ed è quello che non si può decidere del destino dei servizi nei territori di montagna senza il coinvolgimento degli Enti che *"governano"* la montagna e quindi senza un reale confronto con i cittadini.

È questa una palese dimostrazione che non si tratta di procedere con calcoli numerici ma su considerazioni più generali ove il rapporto costi-ricavi ha una logica ben diversa da quella applicata nelle zone più comode.



Firenzuola: un mulino sul Rio Rovigo
Foto di Mario Vianelli

La *Legge finanziaria del '97*, laddove accenna ad aggregazioni o fusioni di scuole è esplicita. Così si esprime: *"... i Provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i Consigli Scolastici Provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché di plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati..."*.

Evidentemente quel *"sentiti gli enti locali"* non significa un semplice atto di cortesia ma più correttamente la valutazione attenta e profonda delle esigenze espresse.

Anche la *"Bassanini"* laddove parla di dimensioni ottimali per l'attuazione *"dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ..."* ritorna sulla necessità di deroghe, assumendo quindi il problema della diversità e della fragilità sociale di molte zone dell'Italia.

Infatti l'intendimento è esplicito con questo messaggio:

"Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una disposizione e rarefazione di insediamenti abitativi...".

Sin qui le indicazioni nelle Leggi statali.

La più recente stesura del *Progetto di legge* della Regione Lombardia *"disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/94"* ritorna chiaramente sull'argomento.

L'art. 40, tra le altre cose, così si esprime:

"Le Comunità montane ed i Comuni montani ... nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante accordi di programma stipulati a livello provinciale".

È importante la ripresa del concetto di *"equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio montano"*. Ritorna la preoccupazione di non privare le popolazioni di montagna delle più elementari possibilità di accedere all'istruzione in un contesto ove la *"qualità della vita"* è la molla che spinge i montanari a continuare a risiedere nelle valli e sui pendii.

A conclusione di questa sintetica carrellata ritorna ancora con forza la considerazione che il mantenimento delle classi nelle zone geograficamente svantaggiate non può essere determinato da parametri semplicemente numerici ma dal riferimento alle difficoltà sociali complessive ed al ruolo svolto dalle popolazioni di montagna.

In questa ottica quelle che sembrano eccezioni si tramutano invece in una coerente risposta ai bisogni.

Le popolazioni che vivono nelle vallate svolgono, di fatto, un servizio per tutta la Nazione.

I servizi almeno in parte, riconosciuti e ripagati.

La deroga al funzionamento di alcune classi scolastiche nelle zone disagiate e lontane dai grandi centri, dovrebbe, anche per il Ministero, rientrare nel riconoscimento di un servizio svolto dalle popolazioni di montagna.

L'Associazione dei Comuni Bresciani è del parere che ogni decisione riguardante la soppressione o l'aggregazione delle scuole delle zone montane debba far riferimento alla problematica sopra richiamata e debba essere comunque condotta con il più ampio e convinto coinvolgimento delle realtà istituzionali locali che rappresentano quella popolazione che ancora persiste nel risiedere in vaste zone della nostra Provincia, nonostante gli evidenti disagi.

Questa deve essere la linea a cui guardare anche per future decisioni. ■

TRENTO: ANCI E UNCEM CONFLUISCONO NEL CONSORZIO DEI COMUNI

Il 24 ottobre scorso è giunta a conclusione l'esperienza delle due Associazioni trentine di ANCI e UNCEM ***«che in questi anni, tanto difficili e complessi per la nostra*** *autonomia, hanno assicurato ai Comuni trentini autorevole rappresentanza nel confronto con gli altri livelli istituzionali e con l'insieme della società trentina".*

Questo ruolo di ANCI ed UNCEM è stato reso possibile dal lungo lavoro e dall'impegno, talvolta misconosciuto, di migliaia di amministratori che hanno accompagnato la crescita del Trentino.

Un particolare senso di gratitudine va riservato a quanti, a partire dal secondo dopoguerra hanno rivestito la carica di Sindaco nei 223 Comuni della nostra provincia.

Ad essi va il ringraziamento delle Associazioni ANCI ed UNCEM, degli attuali amministratori dei Comuni e dell'intero Trentino.

Questo il significato più vero dell'iniziativa che il 19 ottobre ha visto riuniti a Trento i Sindaci di questi operosi anni dell'autonomia trentina».

Così scrivono i Presidenti trentini dell'ANCI, Giuliano Gaigher, dell'UNCEM, Fabio Zanetti, e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Tarcisio Grandi.

All'incontro, che aveva come titolo *"Sindaci protagonisti dell'autonomia trentina: 50 anni di impegno verso l'Europa del 2000"*, sono intervenuti anche Lorenzo Dellai, Sindaco di Trento, Cesare Ricci, Commissario del Governo, Carlo Andreotti, Presidente della Provincia autonoma, Giacomo Santini, deputato europeo, Enzo Biagi e il Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi.



L'intervento del Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi

Da qualche anno tutte le aree montane d'Italia, attraverso i loro Comuni, Comunità montane e Province, hanno iniziato a portare contributi utili e significativi all'individuazione di politiche per le rispettive popolazioni; ma vi è stato un lungo tempo nel quale pressoché solo due fari illuminavano la scena montana: Piemonte e Trentino.

Consigli di Valle, Comprensori, hanno consentito di aiutare le aree montane a tutelarsi impedendo che tutto finisse a valle o che l'ambiente fosse preda di dissennate speculazioni turistico-immobiliari. Si è creata una cultura che qui si è radicata e che si è riflessa in gran parte del Paese.

Abbiamo imparato dai Comuni e dai Congressi del Trentino a fare coesione, a ragionare in termini di regione, di zona, di comprensorio; a fare programmazione non di prescrizioni di fatto, ma di scelte concrete sulle infrastrutture, per lo sviluppo, per la tutela del territorio, per l'impegno razionale delle risorse, per la promozione dell'uomo e della comunità locale.

Tanti Sindaci dei Comuni montani (ve ne sono molti anche qui, presenti e passati, che conosco personalmente e che ringrazio anche per l'apporto all'Unione) nel mentre tutelavano al meglio le loro genti, contribuivano (creavano!) ad un nuovo dialogo solidaristico per crescere insieme, rendendosi conto che i problemi importanti quasi mai stanno nei confini dei Comuni ma si sviluppano sulla valle e tra le valli, e con la città.

Se mai in Italia c'è una terra dove il singolo Comune, la sua identità, la sua storia, i suoi interessi, la sua individualità, vengono esaltate, è il Trentino. E proprio qui in Trentino è nato e si è sviluppato il concetto della politica di zona. La creazione del Consorzio dei Comuni è una ulteriore prova di questa intelligente capacità di lavorare insieme. Ad essa abbiamo plaudito ed il nostro recente Congresso Nazionale a Firenze del 1996 ha creato le premesse statutarie per collaborare, nel segno della continuità pur nelle forme diverse, ad imbastire e consolidare questo strumento importante per i Comuni e per i servizi e le condizioni di sviluppo che si forniscono alle popolazioni.

Rinnovo qui auguri e felicitazioni per le scelte compiute, garantendo, come è previsto dall'attuale Statuto dell'Unione in una norma transitoria, le necessarie ulteriori decisioni del Consiglio Nazionale UNCEM all'indomani della *data del 24 ottobre, allorché le delegazioni trentine dell'ANCI e dell'UNCEM si scioglieranno confluendo nel Consorzio.*

Siamo in una Provincia totalmente caratterizzata dalle montagne. Il Consorzio non lo sentiamo come la conclusione dell'esperienza UNCEM ma come la sua esaltazione:



Anche Enzo Biagi è intervenuto nell'incontro di Trento. È il secondo a destra.

il Consorzio non sarà estraneo al nostro lavoro ed al nostro cammino; sarà parte di noi stessi, forza e stimolo come nel passato per la nostra esperienza associativa nazionale per la linea da rappresentare a Governo, Parlamento, Regioni e Province autonome: Voi, Sindaci, pur costituendo il Consorzio, sarete sempre l'UNCEM nello spirito e nella sostanza del come operare.

Lorenzo Dellai ha richiamato le esigenze ed i problemi dell'attuale fase, difficile e complessa, di riforma legislativa a Costituzione invariata e di quella costituzionale.

Ho potuto affermare a Bari, all'Assemblea Nazionale ANCI, e qui volentieri lo ripeto, che l'attuale Presidenza ANCI (e Dellai è Vicepresidente Vicario) ha saputo scrollarsi di dosso la camicia di forza della rappresentanza pressoché assolutistica delle problematiche e degli interessi istituzionali delle grandi città, per giungere ad una chiara linea di difesa e promozione di tutti i Comuni. E qui non poteva non saldarsi con l'UNCEM una grande capacità di collaborazione, che si sta concretamente manifestando nelle sedi di confronto con il Governo e con le Regioni (Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, Conferenza unificata con lo Stato-Regioni, confronto con il Governo sulla decretazione attuativa della legge n. 59/97 per il compimento delle funzioni a Regioni ed enti locali.

Questa collaborazione tra le Associazioni guarda anch'essa al futuro, come guarda al futuro il Consorzio dei Comuni Trentini. Ed è una collaborazione che credo si rifletterà positivamente sul futuro ruolo delle autonomie e dei Comuni.

Il principio di sussidiarietà deve essere applicato. Scendono grandi funzioni e responsabilità sui Comuni. Ma quali Comuni? Da Roma a Milano a tanti piccoli Comuni.

Occorre una forte collaborazione intercostituzionale per essere idonei ad assumere ed esercitare le funzioni, per gestire meglio i servizi e per crearne di nuovi per la persona, le famiglie, le Comunità, le Aziende.

Ma la collaborazione deve essere concepita e praticata volontaristicamente, non importa, attraverso l'incentivazione di tutte le forme cooperative possibili.

Abbiamo in discussione in Senato il ddl 1388 di riforma della 142/90, che affronta anche questo non facile problema.

Dobbiamo affrontare l'approntamento dei decreti delegati della richiamata legge 49, che detta principi e metodologie puntuali per l'attribuzione delle funzioni anche ai Comuni minori. C'è la seconda legge Bassanini, la 127 che pone problemi non facili per l'organizzazione degli uffici, del personale dei piccoli comuni. C'è, infine, la stessa riforma della Carta Costituzionale.

Dal Trentino che sa costruire nel senso della cooperazione solidaristica tra le istituzioni, parte un invito e un monito a non perdere tempo ed occasioni.

Il Trentino può e deve insegnare la sua esperienza. ■

UN ECOMUSEO-LABORATORIO A MEZZANA MORTIGLIENGO (BIELLA)

A Mezzana Mortigliengo, piccolo Comune del Biellese, sta sorgendo un Museo-Laboratorio grazie all'azione congiunta del Comune, della Pro Loco e del Doc. Bi., Centro di Studi Biellesi, che hanno recuperato questa casa nella borgata Mino, rimasta com'era all'inizio dell'ottocento, quando venne costruita.



La costruzione conserva integri i caratteri della casa tradizionale della collina biellese, dove la funzione di abitazione convive con la sede delle attività rurali che vengono riproposte nell'allestimento museale.

Dalla lavorazione della canapa, alla produzione di olio di noci, alla coltivazione del castagno e agli oggetti di un tempo, nell'ecomuseo del Mortigliengo tutto viene recuperato ed esposto in modo vivo e funzionante per dare alla memoria una lettura moderna e attiva.

Giuseppe Marcellino

MACCHINE AGRICOLE: NEL 1997 UN ATTIVO DI 6.300 MILIARDI

L'anteprima della XXVIII EIMA (Esposizione Internazionale per l'Agricoltura) di Bologna dedicata ai giornalisti rappresenta per l'UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole) un appuntamento significativo per tracciare un primo consuntivo dell'anno che sta per concludersi in termini di andamento della meccanizzazione, anche se a grandi linee e con dati tuttora incompleti e suscettibili di qualche modifica. Ma l'occasione dell'evento EIMA consente, all'UNACOMA, di fare anche un bilancio della sua attività nel 1997, che può considerarsi pressoché conclusa almeno dal punto di vista del rapporto con gli operatori dell'informazione.

L'andamento dei settori delle macchine per l'agricoltura, il giardinaggio, ed il movimento terra è stato illustrato dal Presidente dell'UNACOMA, Aprosio Tassinari, nel corso dell'abituale conferenza stampa di pre apertura.

Ai giornalisti presenti Tassinari ha fornito i dati relativi alla produzione, al mercato interno, all'esportazione, anticipando quello che, con buona approssimazione, dovrebbe essere il consuntivo di fine '97.

L'industria italiana del settore si avvia ad un fatturato totale di Lire 15.000 miliardi, che migliora il risultato del '96 (14.511 mld), con 8.300 mld di esportazione (7.714 nel '96) ed un saldo attivo della bilancia commerciale pari a 6.300 miliardi. In termini di quantità di macchinario prodotto si prevede un decremento nell'ordine dello 0,6% sul 1996, e quindi una sostanziale tenuta rispetto ai record dello scorso anno, quando si è raggiunta la quota di 863.400 tonnellate complessive.

Le previsioni indicano per il '97 una produzione di 858.000 t, di cui 363.000 di trattrici, trattrici incomplete e relativi ricambi (348.900 nel '96) pari ad un valore di 5.600 miliardi, e 495.000 t di macchinario agricolo (514.500 t nel '96), categoria nella quale sono comprese, oltre le macchine e le attrezzature agricole, i motori, la componentistica, le macchine destinate al giardinaggio, corrispondente ad un valore pari a quello delle trattrici, per un totale di 11.200 miliardi. Le macchine per il movimento terra sono valutate 3.800 miliardi in termini di produzione, con un incremento di circa il 3,5% sul '96. Nel commentare questi dati, il Presidente dell'UNACOMA ha rilevato come la flessione del segmento *"agricolo"*, che comunque si presenta contenuta e che fa seguito a tre anni consecutivi di crescita, sia da attribuire esclusivamente al minor assorbimento del mercato interno, che riguarda un po' tutti i generi di macchine; mentre si registrano incrementi nelle esportazioni, con un risultato che a fine '97 dovrebbe superare di oltre il 2% quello già molto buono dello scorso anno.

In dettaglio, nel mercato interno si rileva un calo medio delle vendite delle trattrici nel primo semestre del 4,6%, che a fine anno dovrebbe attestarsi intorno al 3-4% con 29.000 trattrici nazionali ed estere nuove di fabbrica acquistate in Italia. Un decremento maggiore si ha nel segmento delle mietitrebbie, in calo del 20% nei primi 9 mesi dell'anno, e delle macchine operatrici semoventi, con flessioni dell'8,9% per i motocoltivatori, del 19% per le motozappatrici, del 19,5% per le motofalciatrici, del 2,2% per le motoagricole; mentre qualche segnale positivo si registra nelle motozappatrici per uso amatoriale (+4,3%) e nelle motofalciatrici sempre per uso amatoriale (+0,1%).

Nel comparto dei motori si registra un calo di vendite per quanto riguarda quelli a scoppio (sia a 4 che a 2 tempi), ed un incremento per quelli diesel, che rappresentano il 61% del mercato, e che fanno segnare un +4%; mentre le attrezzature agricole, che comprendono una ampia gamma di mezzi meccanici e per le quali non esistono dati ufficiali ma stime UNACOMA basate su un campione significativo di costruttori associati, avranno una produzione inferiore del 3-4% rispetto a quella '96.

Per quanto riguarda giardinaggio e spazi verdi – segmento che negli ultimi anni è andato assumendo una crescente importanza, e che interessa attualmente 180 costruttori con un valore della produzione stimato per il '97 intorno a 1.200 miliardi – si nota una flessione delle tosatrici da prato (–12%) attribuibile al parallelo calo dell'export in Europa, e dei decespugliatori (–15%), ed un aumento anche se in numeri assoluti di molto inferiori – dei *"ride on"* (+52%) e dei trattori da giardino nonché delle motoseghe (=15,7%).

La flessione delle macchine agricole sul mercato interno sarà compensata dalla crescita delle esportazioni: le 531.000 t di macchinario vendute in 180 Paesi nel 1996, che costituiscono il record storico del settore, cresceranno ancora quest'anno fino a raggiungere le 540.000 t, con un attivo della bilancia commerciale di circa 5.000 miliardi ed una area di vendita in espansione verso l'Asia, l'Africa, l'America.

Quanto agli scenari futuri, il Presidente Tassinari ha osservato come la meccanizzazione dovrà adeguarsi alle diverse tipologie di agricoltura che si vanno delineando su scala europea e mondiale: una agricoltura estensiva e supermeccanizzata dedicata alle cosiddette *"commodities"* e sempre più servita dalle imprese agro-meccaniche, una agricoltura specializzata e di qualità dedita alle colture più sensibili (ortofrutta, olio, vino), un'agricoltura *"di nicchia"*, in grado di valorizzare le aree interne, nonché quella rivolta alle coltivazioni non alimentari e alla forestazione

produttiva.

Per conseguire questi risultati i costruttori italiani dovranno puntare sulla innovazione tecnologica e sulla flessibilità, e accrescere ulteriormente la propria capacità di confronto con le necessità produttive diversificate per aree geo-politiche, e con le tematiche della qualità e dell'ambiente. In questa prospettiva l'UNACOMA ha realizzato nel corso dell'anno interessanti iniziative: fra queste meritano di esser ricordate il convegno sul tema *"Meccanizzazione Agricola e Ambiente"* tenutosi nel mese di Aprile a Roma presso l'Auditorium della Tecnica della Confindustria; le due edizioni di *"EIMA in Campo"* organizzate rispettivamente nel mese di luglio ad Eboli e nel mese di Ottobre a Cremona; e la prima edizione di Comamoter in Campo, dedicata alle macchine per il movimento terra e svoltasi a Portomaggiore nel mese di Aprile. Da ricordare il riconoscimento prestigioso all'attività dell'Associazione con il conferimento nello scorso Luglio all'UNACOMA della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9002, unificata a livello nazionale, europeo e mondiale. ■

DECRETO LEGISLATIVO PER L'IRAP: AUDIZIONE DELL'UNCEM

L'UNCEM esprime parere sostanzialmente favorevole sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega di cui alla legge n. 662-96.

Il 7 novembre, a Roma, presso la Commissione Bicamerale per la riforma fiscale, si è tenuta una audizione, tra gli altri, delle Associazioni nazionali ANCI, UPI ed UNCEM.

Per l'Unione ha partecipato il Vicepresidente Vicario Lucio Cangini, assistito dal Dr Massimo Bella, illustrando la specifica situazione delle Comunità montane sulla base del documento UNCEM *appositamente predisposto,* che pubblichiamo in questo numero.

Cangini ha sottolineato in particolare l'esigenza che si addivenga ad uno stabile consolidamento della finanza delle Comunità montane, ora di natura esclusivamente derivata, segnatamente in ordine alla parte di finanziamenti di natura corrente, per i quali ha ipotizzato una eventuale compartecipazione al gettiito IRAP.

Sottopone tuttavia ad attenzione, per interventi correttivi nelle sedi appropriate, la particolare condizione in cui versa la finanza delle Comunità montane per la parte corrente, che necessita di un sostanziale consolidamento.

All'interno del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti locali, del quale fanno parte a pieno titolo anche le Comunità montane, la posizione delle medesime si differenzia oramai sensibilmente da quella di Comuni e Province.

Questi ultimi, infatti, hanno visto il riconoscimento a loro favore di una sfera di autonoma capacità impositiva, che si accompagna nelle entrate ai trasferimenti erariali disposti annualmente dallo Stato per la parte corrente e di investimento.

Le Comunità montane godono per contro di una finanza esclusivamente di natura derivata.

I finanziamenti ordinari accordati annualmente dal Ministero dell'Interno per il loro funzionamento hanno sì subito costante incremento nel tempo, tuttavia negli ultimi anni tale progressione è stata molto limitata, in ragione dei problemi di contenimento della finanza pubblica, a fronte del forte incremento delle spese in particolare riferite al personale impiegato, per il quale gli Enti (anche i Comuni e le Province) non sono stati beneficiari di trasferimenti da parte dello Stato per soccorrere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei contratti nazionali di lavoro.

Tale situazione si è riflessa negativamente in particolare sulla Comunità montana, che non potendo disporre di altre entrate se non di quelle di derivazione esclusivamente statale stenta oramai a sostenere le spese di funzionamento, con particolare riferimento ai costi del personale.

Le stesse Regioni, alle quali lo Stato riserva importanti compiti di programmazione dello sviluppo della montagna, nella generalità dei casi non sono state in grado di concorrere con propri fondi aggiuntivi al funzionamento delle Comunità, a fronte del venir meno dal 1996 del rifinanziamento delle leggi n. 1102-71 e n. 93-81 ad opera dello Stato, trasferito dalla legge collegata alla Finanziaria '96 proprio alla competenza regionale.

La finanza delle Comunità montane assume pertanto connotati del tutto specifici e peculiari rispetto a Comuni e Province, e merita una attenzione mirata anche in ragione del particolare e rilevante ruolo istituzionale che la stessa è chiamata a svolgere per il complessivo sviluppo dei territori di montagna.

Non sono sostenibili per i territori montani tagli, anche minimi, dei trasferimenti erariali rispetto alle attuali dotazioni ordinarie e consolidate.

Non disponendo di una qualche sfera di autonomia impositiva, in presenza di accresciuti oneri per il loro funzionamento per la cui copertura non sono più sufficienti i tradizionali trasferimenti erariali annuali, si pone con forza ed urgenza il problema di maggiori garanzie in ordine alla certezza, continuità, adeguatezza delle risorse finanziarie di parte corrente.

Le possibili soluzioni - sulle quali viene sollecitata grande attenzione e sensibilità da parte del Governo - vanno prospettate all'interno di una duplice alternativa:

- un adeguato incremento delle attuali risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per la parte corrente, previa apposita quantificazione tecnica anche con l'UNCEM in tale sede, con diversa progressione annuale di incremento, rispetto a Comuni e Province in assenza del riconoscimento per le Comunità montane di una determinata sfera di imposizione autonoma, in modo da assicurare il pieno funzionamento della struttura anche in

relazione agli accresciuti compiti istituzionali che le medesime si accingono a svolgere, in riferimento segnatamente: alla realizzazione di più rilevanti interventi e programmi di sviluppo socio-economico ai sensi della legge n. 97-94, allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi per i Comuni montani di minore dimensione demografica, secondo gli orientamenti più recenti volti a favorire le forme collaborative e cooperative tra Comuni minori, l'esercizio di funzioni conferite ai sensi della legge n. 59/97;

- il riconoscimento a favore della Comunità montana di una determinata sfera di autonoma imposizione tributaria, ovvero la compartecipazione ad uno o più tributi esistenti. In proposito, piuttosto che ad una partecipazione agli utili dell'ICI - di più delicata prospettazione considerata l'attuale tassazione sulla casa, in particolare in montagna, ove il gettito è in generale di limitata consistenza stante il patrimonio edilizio esistente - si potrebbe pensare ad una compartecipazione al gettito della nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che anche sotto il profilo della coerenza sembra essere più idonea al ruolo istituzionale della Comunità montana quale soggetto attuatore delle politiche regionali di sviluppo sociale, civile ed economico.

INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA: L'UNCEM SI ATTIVA SULLA LEGGE N. 266/97 PER IL CENTRO-SUD

Il Presidente Guido Gonzi ha scritto al Ministro per le Politiche agricole Pinto:

"La legge 266/97 'Interventi per l'economia', ha stabilito all'art. 17, quarto comma, la destinazione ad un progetto speciale promozionale per attività produttive nei territori di cui all'ex Progetto Speciale 33 delle economie derivanti sui fondi di codesto Ministero (deliberazione CIPE 13-3-96) in relazione al mancato utilizzo da parte delle Regioni meridionali delle somme a disposizione per azioni organiche in agricoltura.

Le finalità di detta importante norma sono di notevole interesse per i territori montani, in gran parte ricompresi a suo tempo nelle aree del Centro-Sud delimitate nell'ambito del menzionato Progetto Speciale 33, di cui si occupò in origine la soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

Le chiediamo pertanto di consentire ad un momento di inontro con il Suo Dicastero sulla tematica in esame, in modo da concorrere con specifiche proposte e suggerimenti all'attuazione della norma suddetta, tenuta presente la peculiare situazione della montagna italiana, segnatamente di quella meridionale".



UNCEM **Unione nazionale comuni comunità montani**

SEDE CENTRALE	00185	ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/44.41.381 (segr. telef. perman.) - 44.41.382 Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso - Fax 06/44.41.621
DELEGAZIONI REGIONALI		
PIEMONTE	10123	TORINO - presso Ufficio Montagna della Provincia - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2514 - Fax 011/56.22.542
VALLE D'AOSTA	11100	AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/262.368 - Fax 0165/236.738
LIGURIA	16124	GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/246.16.14 - Fax 010/246.15.91
LOMBARDIA	20124	MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 2 - XXV piano - tel. 02/6765.4723 - Fax 02/6765.5660
Provincia autonoma TRENTO	38100	TRENTO - Via Torreverde, 21 - tel. 0461/987.139 - Fax 0461/981.978
Provincia autonoma BOLZANO	39100	BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/44.15.11 - Fax 0471/44.15.25
VENETO	36020	CARPANE' di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - P.za IV Novembre, 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906 - Fax 0424/99.360
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100	UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. (anche fax) 0432/512.134
EMILIA-ROMAGNA	40131	BOLOGNA - Via Malvasia, 6 c/o Caler - tel. 051/52.55.23 - Fax 051/55.32.02
TOSCANA	50035	PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - Via XXIV Settembre, 3 - tel. 055/804.65.25 - Fax 055/804.66.82
MARCHE	60044	FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - Via Dante, 268 - tel. 0732/69.52.16 - Fax 0732/69.52.51
UMBRIA	06100	PERUGIA - Via della Viola, 1 - tel. 075/57.30.244 - Fax 075/57.28.404
LAZIO	00185	ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/446.56.53 - Fax 06/44.41.529
ABRUZZO		67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033 - Fax 0862/65.590
MOLISE	86100	CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola, 1 - tel. 0874/90.644 - 5 Fax 0874/411.572
CAMPANIA	84019	VIETRI SUL MARE (SA) - c/o Uffici Provincia - Via S. Pellegrino, 5 - tel. 089/876.354 - 089/21.15.83 - Fax 089/876.348
PUGLIA	71100	FOGGIA - presso "DAUNIA SVILUPPO" - Via F. Valentini Vista n. 1 - tel. 0881/72.52.31 - Fax 0881/72.30.91
BASILICATA	85100	POTENZA - P.za V. Emanuele, 14 - tel. 0976/2548 - Fax 0976/2724
CALABRIA	88100	CATANZARO - Via Enrico Molè, Strada G - tel. 0961/75.36.25 - Fax 0961/75.36.25
SICILIA	90141	PALERMO - c/o Lega Sic. Autonomie Locali - Piazzetta Bagnasco, 11 - tel. 091/334.896 - Fax 091/586.667
SARDEGNA	09124	CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516 - Fax 070/651.101

Alessandro Carri

LA LEGGE REGIONALE SULLA MONTAGNA DELL'EMILIA ROMAGNA

All'esame della Regione E.R. e attualmente in discussione il piano territoriale Regionale (PTR). Si tratta di uno strumento di grande importanza, inteso a delineare la strategia del futuro sviluppo economico e sociale della Regione e gli obiettivi di tutela e di migliore utilizzazione del territorio.

Al centro ci stanno quindi i grandi temi suggeriti dalla globalizzazione dei mercati e delle comunicazioni, nonché le sfide, che si impongono a livello mondiale, di produrre e di offrire servizi di alta qualità a costi sempre più competitivi.

Ci si chiede quindi come e in che modo si possa affrontare tutto ciò e la risposta essenziale è quella di portare a *"sintesi"* quello che c'è, raccordando e unificando l'esistente, sapendo mettere sempre più in stretta relazione città e campagna, il monte e il piano.

Nessuno ormai può infatti pensare di risolvere, in modo isolato, i problemi immediati più elementari e quelli più generali di prospettiva. Così, per la montagna, è indispensabile aprire una fase nuova che si potrebbe chiamare di *"interdipendenza"*, di elaborazione di piani e di progetti per l'occupazione, dei servizi, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, che siano predisposti e realizzati d'intesa con altre realtà territoriali e in particolare le città.

In quest'ottica si pone la legge regionale 22/97 sulla montagna e quel che è previsto con la sua applicazione strettamente collegata alla elaborazione dei piani territoriali, pluriennali e operativi delle Comunità montane con altri soggetti istituzionali e anche con privati imprenditori.

La novità più rilevante della L.R. 22/97, (in applicazione della 97/94) approvata dalla Regione E.R., sta tutta qui e proprio a tal fine si richiamano il titolo III *"della programmazione"* e gli articoli, dal 23 al 28, che prevedono il *"concorso alla programmazione regionale e provinciale"* delle C.M., la elaborazione di *"programmi"* e progetti per lo sviluppo della montagna di interesse interregionale, nonché l'istituzione della conferenza *"permanente per la montagna"* composta dai presidenti delle C.M. e delle Province della Regione.

Viene quindi definito un nuovo criterio della gestione dei proventi finanziari e della contabilità con la istituzione dei fondi (art. 44/45) per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane, per interventi speciali, per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico. Le possibilità di spesa sono suddivise in percentuale all'80% (interventi speciali) e al 20% (piccole opere).



Nell'uno e nell'altro caso, alla gestione del fondo, per la progettazione ed esecuzione delle opere, possono concorrere tutti gli altri enti (Comuni, Province, Consorzi ecc.) e i privati.

Per la realizzazione delle piccole opere ed attività idrogeologiche viene stabilito (art. 46, comma 2) che *"i contributi sono concessi, dalle C.M., ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzano all'interno delle loro aziende agro silvo pastorali, piccole opere e attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenuti utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di assetto idrogeologico"*. L'articolo non potrebbe essere più esplicito e tale da consentire agli agricoltori di potere svolgere un lavoro retribuito a titolo individuale o in concorso con altri, compensativo del reddito agricolo, favorendo l'occupazione e la presenza in montagna di agricoltori di piccole e medie aziende agricole.

Le stesse C.M. possono (art. 43 comma 3) graduare le forme di contribuzione *"in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi"*.

Sempre ai fini dell'occupazione la legge prevede interventi a favore dei giovani agricoltori per l'acquisizione in proprietà delle aziende agricole (art. 34); per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali (art. 35); per piccoli imprenditori commerciali (art. 36) anche ai fini di salvaguardare la presenza di esercizi commerciali per piccoli centri; interventi per la promozione di nuove imprese e per la ristrutturazione di immobili (art. 37) anche ai fini del riequilibrio insediativo e del recupero di antichi centri storici di carattere monumentale; incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali.

L'autore è Presidente della Delegazione UNCEM dell'Emilia Romagna

A tutto ciò corrispondono poi una serie di articoli tendenti a favorire e incentivare la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, con particolare riferimento a quelli scolastici (art. 29), di trasporto locale (art. 30), di informatica e telematica (art. 31), di sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno *"attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali e operatori del settore"* (art. 32).

Programmazione, lavoro, servizi sono i tre cardini fondamentali di una legge che tende così a fare della montagna un tutt'uno con il resto del territorio regionale favorendone lo sviluppo socio economico e utilizzando al meglio le risorse di cui la montagna stessa dispone.

Legge Regionale 19 luglio 1997, n. 22
Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Natura

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 *"Ordinamento delle autonomie locali"*, tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.

Art. 2
Autonomia statutaria

1.Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.

3. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due voltte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino della Regione ed è affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della Comunità montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che, nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.

Art. 3
Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la Comunità montana adotta il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.

Art. 4
Funzioni

1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.

Art. 5
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali

1. Le funzioni e i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle Comunità montane di cui i Comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.

2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.

3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 142 del 1990, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.

4. La Comunità montana non può aderire a un Consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può

essere delegata alla Comunità montana.

Art. 6
Determinazione degli ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142:

in Provincia di Piacenza:

Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba;

Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;

in Provincia di Parma:

Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) comprendente i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;

Zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i Comuni di: Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

in Provincia di Reggio Emilia:

Zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i Comuni di: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;

in Provincia di Modena:

Zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;

Zona 7 (Frignano) comprendente i Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

Zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i Comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

in Provincia di Bologna:

Zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i Comuni di: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno;

Zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i Comuni di: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;

Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice) comprendente i Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi;

Zona 12 (Valle del Santerno) comprendente i Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanense, Castel del Rio, Fontanelice;

in Provincia di Ravenna:

Zona 13 (Appennino Faentino) comprendente i Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

in Provincia di Forlì:

Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio;

Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;

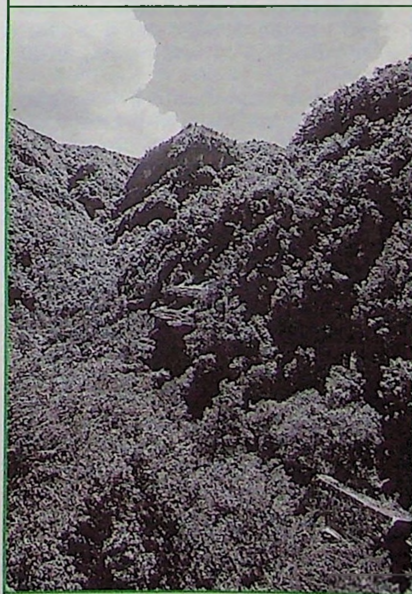
Zona 16 (Appennino Cesenate) comprendente i Comuni di: Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;

in Provincia di Rimini:

Zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i Comuni di: Torriana e Verucchio.

2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di modifiche attuate in applicazione dell'art. 7, è stabilito con legge regionale, sentiti la Provincia e i Comuni interessati.

3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.



4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990 e del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità montane e i Comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.

Art. 7
Unione di Comuni montani Modifiche della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei Comuni

1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei Comuni di cui all'art. 1, la Regione incentiva, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.

2. Nei casi in cui la costituzione dell'Unione sia deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunità montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani si procede, ove opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990.

3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunità montane.

4. La trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le Comunità montane e per la montagna.

5. In caso di trasformazione di una Comunità montana in Unione di Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e

del regolamento dell'Unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunità montana in Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.

6. Il comma 3 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 è abrogato.

7. Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 le parole *"dall'art. 8 della L.R. n. 1 del 1993"* sono sostituite dalle parole *"dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunità montane"*.

Art. 8

Controllo sulle Comunità montane

1. Il controllo sulle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è disciplinato dalla legge regionale in materia di controlli.

TITOLO II

ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 9

Organi delle Comunità montane

1. Sono organi delle Comunità montane: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.

Art. 10

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti dei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;

b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.

2. Lo statuto stabilisce la composizione del consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.

3. Lo statuto della Comunità montana della quale fanno parte non più di tre Comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, che il Consiglio sia composto da tutti i componenti dei singoli Consigli comunali.

4. Qualora della Comunità montana facciano parte Unioni di Comuni, lo statuto della Comunità montana può prevedere che componenti del Consiglio siano consiglieri dell'Unione, in luogo dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione stessa. Il numero di componenti del Consiglio attribuibile all'Unione è pari a quello spettante all'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa. Lo statuto deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al Consiglio della Comunità montana.

5. Lo statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

6. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni e gruppi politici.

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto, i regolamenti dell'Ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;

c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;

l) la determinazione delle indennità per gli amministratori della Comunità montana;

m) l'elezione del revisore contabile;

n) l'emissione di prestiti obbligazionari.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

Composizione della Giunta

1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:

a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o, su delega del Sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun Comune. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.

b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comu-

nale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.

Art. 13
Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.

Art. 14
Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.

2. La Giunta, qualora sia composta in conformità alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12, è eletta dal Consiglio con le modalità previste dallo statuto.

3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

4. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

Art. 15
Mancata elezione del Presidente e della Giunta

1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale.

2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio regionale e pubblicata



sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 16
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controlli sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 17
Rapporto di fiducia

1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.

2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 18
Durata in carica del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio della Comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio della Comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.

3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.

4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.

5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

Art. 19
Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente della Comunità montana sono indirizzate al Consiglio; sono altresì indirizzate al Consiglio le dimissioni della Giunta, quando la stessa è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.

2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli Assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del

Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 20
Funzionamento degli organi

1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.

Art. 21
Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane

1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 22
Organizzazione sanitaria

1. Restano salve le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale per gli organi delle Comunità montane.

TITOLO III

DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 23
Concorso alla programmazione regionale e provinciale

1. Le Comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

Art. 24
Programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale

1. La Regione Emilia-Romagna, anche in accordo con le Comunità montane, promuove la predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale, in concertazione con altre Regioni interessate.

Art. 25
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si configura come un programma di opere e di interventi, contenente l'individuazione e l'illustrazione dei progetti d'interesse sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area. I progetti sono individuati con riferimento alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.

3. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 *"Nuove disposizioni per le zone montane"*.

Art. 26
Programma annuale operativo

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti d'interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

Art. 27
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta sentiti i Comuni che ne fanno parte.

2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.

3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.

4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.

6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.

7. Nel periodo di validità del piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

Art. 28
Conferenza permanente per la montagna

1. La Giunta Regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza permanente per la montagna, costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna ed il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.

2. Al fine di assicurare le funzioni di supporto e di assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la montagna, è costituito un gruppo di lavoro permanente sulla base delle designazioni dei singoli direttori generali. Il gruppo è coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

TITOLO IV

DEGLI ACCORDI E DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 29
Organizzazione dei servizi scolastici

1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'ob-

bligo, nonché di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'art. 20 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove appositi accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati.

2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta disedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 97 del 1994.

3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.

Art. 30
Coordinamento dei servizi di trasporto

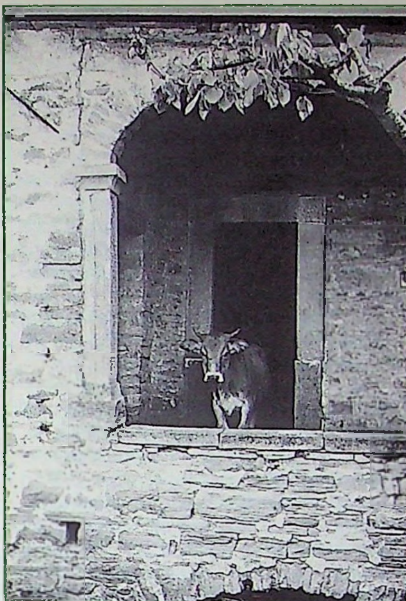
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.

2. I Comuni individuati dalla Regione, in applicazione dell'art. 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'approvare i regolamenti che stabiliscono le modalità di gestione dei servizi di trasporto in deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di cui al comma 1.

3. La Regione e le Province, al fine della predisposizione degli accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.

Art. 31
Informatica e telematica

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della Legge 31 gennaio 1994,



Questa (scattata a Palazzolo sul Senio) e le altre foto che corredano questo articolo sono di Mario Vianelli

n. 97, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i Comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane.

Art. 32
Accordi interprofessionali per il settore del legno

1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del Legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali in forma singola ovvero associata e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

Art. 33
Partecipazione

1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.

TITOLO V

INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI

Art. 34
Interventi per i giovani agricoltori

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, la Regione e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nei Comuni montani;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei Comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della Legge n. 97 del 1994;
c) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei Comuni montani.

2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, previa determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concedere contributi a copertura

delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni.

Art. 35
Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali

1. Per le finalità di cui all'art. 15 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno alle attività artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.

Art. 36
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

Art. 37
Interventi per la promozione di nuove imprese

1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 *"Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione"* sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane.

2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione.

Art. 38
Modifiche alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30

1. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, è sostituito dal seguente:

«In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della Legge n. 97 del 1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a Lire 30.000.000 per singolo coltivatore diretto, ovvero a Lire 300.000.000 per singola cooperativa».

2. Il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 è sostituito dal seguente:

«Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande più esterne».

Art. 39
Modifiche alla L.R. 18 agosto 1997, n. 35

1. Dopo il primo comma dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1977, n. 38, concernente la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono aggiunti i seguenti commi:

«In materia di elettorato attivo e passivo si applicano le disposizioni contenute negli statuti degli organismi che gestiscono beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali.

Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni non frazionali, comunque denominati».

TITOLO VI

DELLA FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 40
Autonomia finanziaria

1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
b) quote dei Comuni che fanno parte della Comunità montana;
c) tasse dei diritti dei servizi pubblici;
d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
h) altre entrate.

Art. 41
Finanziamenti regionali

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:

a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
e) fondo regionale per la montagna;
f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 42
Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento

1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

a) una prima quota di Lire 500.000.000 è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

Art. 43
Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.

2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

Art. 44
Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane

1. In attuazione della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna, sono istituiti i seguenti fondi:

a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeolotico.

2. La quota del fondo nazionale per la montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna è destinata:

a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lett. a) del comma 1);
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lett. b) del comma 1.

3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 45
Fondo per gli interventi speciali per la montagna

1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 97 del 1994.

2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane di cui all'art. 25;
b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.

3. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna è ripartito a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

4. La concessione alle Comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lett. b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.

5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

Art. 46
Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico

1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.

2. I contributi sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

4. Il fondo è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

Art. 47
Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.

2. Il fondo regionale per la mon-

IVA: LE COMUNITÀ MONTANE SONO EQUIPARATE AGLI ENTI TERRITORIALI

L'UNCEM ha dato ampiamente informazione delle proposte di emendamento presentate in relazione ai diversi disegni di legge di manovra di finanza pubblica 1998, in discussione al Senato nel momento in cui si scrive. Tra queste, rammentiamo la nota riferita al decreto legge n. 328/97 sulle aliquote IVA, che rischiava di escludere dai relativi trattamenti agevolativi le Comunità montane ove non si intendessero ricomprese tra gli enti territoriali.

La questione è stata positivamente risolta in sede parlamentare, senza necessità di un mirato emendamento integrativo.

Il 30 ottobre, su specifica richiesta del Sen. Tarolli, presentatore dell'emendamento 1.26, che invitava il rappresentante del Governo a chiarire se le Comunità montane fossero ricomprese nella disposizione di cui al comma 5 dell'art. 1 del citato decreto legge, il Sottosegretario per le Finanze Castellani ha sottolineato che le medesime Comunità rientrano tra gli enti territoriali contemplati dallo stesso comma.

tagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, ovvero i programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.

3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della Legge n. 97 del 1994.

4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca alle comunità montane dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna si applicano le stesse modalità previste per il fondo per gli interventi speciali per la montagna.

Art. 48
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti

1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

Art. 49
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 43, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 02565 del bilancio annuale di previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 45, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari all'ottanta per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97;
d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 46, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari al venti per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della Legge n. 97 del 1994;
e) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 47, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03455 del bilancio annuale di previsione;
f) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 48, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03448 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'art. 41 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 50
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VII

PERSONALE

Art. 51
Organizzazione delle strutture e del personale

1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.

4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

Art. 52
Segretario della Comunità montana

1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare della funzione apicale dell'ente.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle strutture, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VIII

COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITÀ MONTANE

Art. 53
Disposizioni applicabili

1. Nel caso in cui con legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove Comunità montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 54
Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta d'insediamento. La costitu-

zione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti territoriali delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.

Art. 55
Costituzione provvisoria degli organi

1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane il Consiglio della Comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.

2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione dalla carica.

4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.

5. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.

Art. 56
Prima seduta del Consiglio provvisorio

1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 57
Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento

1. In sede di prima costituzione delle Comunità montane e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:

a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.

2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58
Norma transitoria per gli organi attuali

1. Gli organi delle Comunità montane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono al momento del rinnovo dei Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.

2. Essi sono rinnovati secondo le modalità di cui all'art. 18.

Art. 59
Adeguamento degli statuti

1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 60
Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 47, la concessione alle Comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1997, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità montane.

2. La Provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma si intende approvato.

3. La Comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 61
Abrogazioni

1. Sono abrogate la L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, la L.R. 13 maggio 1993, n. 24 e l'art. 3 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 1997

Antonio La Forgia

G. Franco Rainelli

PROBLEMI MONTANI E BUROCRAZIA

E*state torrida anche in montagna*" titolava un recente Editoriale di Montagna Oggi. Anche dal nostro punto di vista vi sono alcuni nodi di "*montanità*" che non riescono a sciogliersi e surriscaldano l'ambiente. Ne parleremo subito tra poco; riteniamo tuttavia importante prima sottolineare che per superare tali nodi o si fa un salto culturale anche da parte del centralismo burocratico romano o l'istituzione del sottosegretariato al Ministero del Bilancio sarà resa presto vana. La montanità è stata ampiamente risolta con l'autonomia amministrativa e con l'abbondanza di trasferimenti in regioni come la Valle d'Aosta ed il Trentino Alto Adige: ma dove non si è a Statuto speciale?

Ecco dunque qualche problematica concreta, legata o a leggi dello Stato che rimangono inapplicate o alle caratteristiche del territorio, caratteristiche esistenti da decenni e da centinaia di anni prima di noi o determinate dalle leggi della natura.

Nei giorni scorsi ci veniva da pensare: *"Per tanto così... proponiamo agli Onorevoli Deputati e Senatori del Parlamento Italiano di abrogare la Legge 97 del 1994 o Legge sulla Montagna"*.

Mi riferisco in particolare alla recente pratica di razionalizzazione scolastica prevista dal Decreto Interministeriale n. 176 del 15/3/97.

Per una serie di servizi pubblici in generale e per il servizio scolastico pubblico in particolare tanto la Legge 97 che il Decreto 176 prevedono delle possibilità applicative per le zone con peculiari caratteristiche, incluse le zone montane. In specifico viene estremamente chiarito e ripetuto nell'articolato del Decreto 176 l'attenzione per le situazioni montane: basta rileggere l'art. 2 riguardo alla predisposizione dei Piani provinciali, all'art. 3 comma 2 dove dice dei disagi del funzionamento delle scuole nelle località di montagna, all'art. 5 riguardante aggregazioni fra scuole materne, elementari e medie, all'art. 6 che tratta degli Istituti comprensivi istituiti nel 1995.

La Direzione Didattica comprensiva della Valle Anzasca era in regola per tutta una serie di aspetti che acenniamo appena per brevità di spazi:

1) era già comprensiva; è totalmente montana, appartenente ad un naturale bacino di utenza, la Comunità montana Valle Anzasca appunto;

2) Nel Piano provinciale non erano previste soppressioni di Direzioni Didattiche, tantomento comprensive;

3) Sebbene il concetto di *"disagio"* sia indefinito e la soppressione dell'autonomia della Valle Anzasca non sia letale, il disagio è ampiamente dimostrato in tutti i punti a fianco riportati;

4) La Direzione comprensiva di Vanzone, istituita con O.M. 9 nov. 1994 n. 315, doveva sopravvivere, secondo l'art. 6.4 del Decreto 176.

«Perché non avete avanzato tutte queste ragioni tempestivamente nelle sedi opportune?" obietterà qualcuno.

Rispondiamo:

- La Comunità montana Valle Anzasca ha chiesto in data 19 Apr. 97 al Provveditore agli Studi di Novara e del VCO di essere ascoltata come Ente Locale (Decreto 176 art. 11 comma 2).
  Nessuna risposta.
  Richiesta reiterata dal Consiglio di Circolo il 2 maggio successivo.
- La stessa Comunità montana esponeva le stesse motivazioni al Ministero della Pubblica Istruzione il 15 mag. 97.
  La risposta fu: non avete i numeri per mantenere l'atuonomia di istituto (tesi sostenuta anche dal Provveditore di Novara).
- Avverso il Decreto di soppressione della Direzione comprensiva di Vanzone la Comunità montana esperì ricorso al TAR del Piemonte.

Non fu concessa la sospensione: non veniva a mancare l'ossigeno e nessuno era con ciò destinato a morire.

La tesi: non vi erano i numeri per sopravvivere.

Intanto è già stato detto che la Direzione Didattica di Vanzone era comprensiva, era stata istituita nel 1995 con l'O.M. n. 315, aveva diritto a conservare il carattere sperimentale secondo l'art. 6.4 del Decreto 176/97.

La Direzione dell'a.s. 97/98 non avrebbe avuto le 15 classi di cui al Decreto 176 art. 5 comma 6 che dice *"di norma ... salvo situazioni di eccezionale disagio, con riguardo alle isole più piccole nonché alle località di montagna"*. Nel *"salvo ... le località di montagna"* ci stava dentro tutta la Valle Anzasca.

Comunque Vanzone non avrebbe avuto 15 classi (previste per le nuove istituzioni) ma 14 di cui 10 pluriclassi elementari, 1 materna statale, 3 medie di cui una sopra i 20 alunni con la presenza di un handicap, e con l'aggiunta di 3 scuole materne private vigilate. Numeri ampiamente giustificativi per non ingannare nessuna istituzione e nessun cittadino che paga le tasse.

Comunque la Valle Anzasca è stata accorpata a Piedimulera: ora insieme formano una Direzione Didattica comprensiva con ben 38 classi, nonostante il territorio ampiamente montano. Sarà per lo stesso motivo che anche la Valle Vigezzo è divenuto Istituto comprensivo con 42 classi. Invece altri Istituti non comprensivi della stessa zona Ossola, di territori mediamente ad altitudini di 250 mt., in situazioni pressoché urbane e con distanza massima l'uno dall'altro di 3 - 5 km. sono rimasti autonomi pur

L'autore è Assessore del Comune di Ceppo Morelli (VB)

avendo rispettivamente: nove, undici, tredici e quindici classi; mi riferisco alle Scuole Medie di Preglia-Crevoladossola, Villadossola, Domodossola Giovanni XXIII e Domodossola Ungaretti. Ciò nonostante il Decreto 176 art. 4 comma 3 dicesse *"Mantengono l'autonomia di funzionamento... gli istituti e scuole ... purché funzionanti con almeno 12 classi ..."*.

Ciò è avvenuto per le solite scelte centralistiche. *"Con il decentramento federalistico ciò non avverrà più"* obietterebbe qualcuno.

Tali scelte, arguriamo noi, sono state fatte dall'organo periferico provinciale, cioè dal Provveditore, che conosce assai bene tanto quella scolastica quanto la realtà montana. Probabilmente conosceva anche il Decreto 176.

Pertanto, per tutti gli argomenti sopraesposti ribadiamo: stante così la realtà, venga presto abrogata la Legge 97, almeno si ritornerà ad un'armonizzazione tra ... pratica e grammatica (massima che credo ancora in condizione di far procedere positivamente il globo terrestre. Per Marte ... non lo so).

Non mi meraviglierebbe se a qualcuno venisse da obiettare: Ma queste sono problematiche che coinvolgono pochi gatti, o poche anime, o pochi elettori...".

Io allora preciso subito: se dobbiamo occuparci della montagna, di questa montagna, ed in essa di problemi che coinvolgono 15.000 persone, non ci resta che chiudere subito il libro, non facciamo più discussioni e mettiamoci a disposizione per il folclore e per le foto ricordo.

Invece io ritengo che l'abitante di queste montagne deve sentirsi protagonista, compartecipe del proprio destino di montanaro.

In quest'ottica dunque ecco l'altro problema, quello delle altezze degli edifici esistenti. Lo illustrerò esemplificandolo con un caso, concreto, realmente accaduto circa due mesi fa: si parla di **Recupero del Patrimonio edilizio esistente**. Già una Legge se ne era occupata ed è tuttora valida, la 457/78 del 1978.

Questo patrimonio da recuperare è nato tutto prima del 1975, molto prima; il problema che sorge oggi nelle nostre realtà montane è quello delle altezze esistenti in rapporto al DM del 1975 cui si riferiscono le autorità sanitarie locali nel rilasciare i pareri.

In questi ultimi anni si è sviluppata una telenovela dalla quale non si è ancora usciti con chiarezza: è competenza della Regione, del Cur regionale, dei Comuni, dei piani regolatori, della legge nazionale? Chi può fare un po' di luce e di progresso su questa realtà che a Roma o comunque il burocratese più ottuso di questa Repubblica ritiene simile ad un problema della giungla più interna di qualche paese equatoriale?

Ecco il caso, realmente accaduto circa due mesi fa: una signora chiede di rifare così come sono ora gli attuali solai della sua casa situata a 730 mt. s.l.m., in Valle Anzasca (Vb), altezze interne 3.25 / 2.30, solai attuali in legno da trasformare in laterizio, casa in cui vive da più di 70 anni con i figli che vivono chi da 50, chi da 40 anni, godono tutti una normale salute, in quella casa mai nessuno vi è morto asfissiato né con tubercolosi.

La richiesta della signora viene respinta con parere sfavorevole dei sanitari dell'azienda sanitaria locale perché per loro vale solo la legge del DM del 1975. Pertanto acconsentiranno solo se si presenterà una richiesta dove vige l'altezza di mt. 2.70.

Che cosa deve fare a questo punto il Sindaco? rilasciare autorizzazione o non rilasciare? contro il parere negativo dell'Asl? Secondo noi dovrebbe coerentemente prendere atto della situazione di inabitabilità dichiarata e di conseguenza ordinare alla signora di uscire da quella casa, di non più abitarla, parimenti i sindaci della stessa valle e di altre realtà montane dovrebbero ordinare lo sgombero delle case di abitazione con altezze inferiori a mt. 2.70. Dove sta scritto infatti nelle leggi italiane che i cittadini possono abitare case con altezze inferiori? e dove se sostituiscono i solai orizzontali possono mantenerli tali? La polizia municipale e le forze dell'ordine dovrebbero attuare l'ordinanza e forse ... finalmente, si conoscerebbe che c'è anche questo problema, seppure di dimensione più ridotta rispetto a quello dell'inquinamento metropolitano.

Cosa potrà fare intanto la signora?

O tutto resterà come prima, o vedrà se potrà non chiedere più nulla al sindaco e *"farà da sè"*, o farà ricorso al Tar (contro la legge o contro un'interpretazione imbecille della stessa?), o si raccomanderà a qualche santo in terra, o pagherà qualcuno per far chiudere occhi, bocche ecc.?

L'Italia è il paese della fantasia ... dunque, non ci sarebbe ragione per temere.

La soluzione, realistica e legale, sarebbe comunque semplice semplice: nei recuperi del patrimonio edilizio esistente, esplicitando un principio già contenuto nella Legge 457/78 o Legge sui recuperi, basta riconoscere che vengano mantenute le altezze esistenti, purché non siano inferiori a mt. 2.20, con un rispetto del rapporto minimo del cubo d'aria per ogni vano, in particolare per i vani della zona notte, tenendo altresì conto della quota cubica d'aria complessivamente disponibile nell'abitazione. Non esiste solo l'altezza, ma l'altezza per l'estensione, oltre alla qualità dell'aria in zone montane.

Un accenno soltanto, per ragioni di spazio, al terzo caso i parzialmente famosi **Palorci, fili a sbalzo e teleferiche**. Chi non ne ha esperienze pensi alle funivie.

Il palorcio non trasporta persone bensì merci e materiali, perlopiù legna in fasci, il palorcio non ha sostegni come i piloni della funivia, è puramente aereo.

Qui ci limitiamo a sottolineare: non si può continuare a normare genericamente insieme il trasporto di persone e quello di merci (competenza USTIF). Non si può continuare a normare come nel 1907, 1908, 1934 realtà come i palorci, quando non c'erano né elicotteri né funivie. Oggi a Roma o a Torino (ma anche a Verbania o a Domodossola, quasi montane) chi sa cosa sono i palorci? Nessuno. Allora come si fa a normarne l'esistenza e l'esercizio? Finora vige quanto vigeva nel 1907 quando i palorci erano una realtà importante nell'economia agricola in molte valli alpine.

Anche queste realtà di minoranze economico-territoriali devono essere mantenute e gestite con idonee norme. Noi siamo pronti, da dieci anni almeno, con nostri suggerimenti e proposte.

Chi ci ascolta?



L'ecomuseo di Mezzano Mortigliengo (ved. articolo pag. 21)

Massimo Brunini

COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI E DEL SERANO: UN PRIMO BILANCIO DELLE ATTIVITA'

La Comunità montana esplica le proprie attività e presta i relativi servizi attraverso leggi nazionali e regionali.

Le funzioni e le attività principali dell'Ente riguardano l'agricoltura, la zootecnia di montagna, la vivaistica, la forestazione, l'assetto idrogeologico, il servizio antincendio, il recupero del patrimonio edilizio, l'ambiente, i parchi, il verde pubblico e più in generale la manutenzione e la valorizzazione del territorio.

Particolare importanza rivestono gli interventi di forestazione relativi all'impianto di nuove superfici boscate a scopo protettivo e/o per la produzione di legno da opera; gli interventi volti a dotare il territorio montano di strutture utili all'esercizio dell'attività zootecnica estensiva; il recupero dei beni architettonici di interesse storico-culturale e la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua del Comprensorio.

L'Amministrazione della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano, ha dato notevole impulso all'attività vivaistica, in quanto rappresenta un punto di riferimento fondamentale dell'intera azione dell'Ente. A tale proposito è stato redatto, in collaborazione con l'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura sezione di Spoleto, il Programma di attività tecnico-produttive, finalizzato principalmente al miglioramento genetico ed all'identificazione varietale e clonale degli olivi.

Tale programma di ricerca, codificato attraverso un apposito protocollo di intesa, ha l'obiettivo di incentivare e qualificare il settore produttivo olivicolo, attraverso l'immissione sul mercato di piantine di olivo certificate.

Inoltre, presso il vivaio della Comunità montana sito in loc. Capezzano di Spoleto, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Vegetale della facoltà di Agraria dell'Università di Perugia, è attivo un laboratorio di sperimentazione per la tartuficoltura.

Di recente è stato inaugurato, ed è in funzione, il Laboratorio Didattico *"Aula Verde"*, nato da un incontro delle esperienze di Legambiente, nell'ambito dell'educazione e dell'informazione ambientale, con le competenze della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano, in ordine ad una equilibrata e responsabile gestione del territorio. L'Aula Verde si propone di essere un riferimento ed uno stimolo per parlare e *"fare ambiente"*. La particolare strategica collocazione del Laboratorio didattico sito presso il vivaio di Capezzano della Comunità montana, offre una concreta e reale opportunità alle nuove generazioni per la scoperta di quell'insostituibile *"libro di testo"* che è il proprio ambiente. In questo scorcio di anno scolastico, oltre 2.500 sono stati gli alunni delle scuole dei Comuni del territorio della Comunità montana che hanno frequentato l'Aula Verde.

Alle scuole di ogni ordine e grado vengono offerti programmi e pacchetti didattici diversificati. I protagonisti assoluti delle esperienze sono l'albero ed il bosco.

È altresì importante segnalare il programma di interventi attuati dalla Comunità montana, finalizzati al recupero ed alla valorizzazione di piccoli borghi rurali immersi nel verde, quali il complesso dei SS. Cipriano e Giustina in Comune di Campello sul Clitunno, il complesso edilizio di Rio Secco in Comune di Trevi ed il Castello di Poreta in Comune di Spoleto.

L'azione della Comunità montana ha permesso dapprima il recupero strutturale ed attualmente, attraverso una attività di tipo turistico-ricettiva, il reinserimento dei piccoli centri edilizi nel circuito economico, sociale e culturale dell'Umbria.

Rio Secco

La Comunità montana è proprietaria del centro turistico rurale in loc. Riosecco in Comune di Trevi composto da alcuni fabbricati e da circa Ha 210 di terreno.

Il piccolo borgo di Riosecco sorge sulla zona montuosa a nord-est del Monte Serano a quota mt. 1103 s.l.m. ed è raggiungibile attraverso strade comunali provenienti da Coste di Trevi, Pettino e Orsano.

Il complesso edilizio è costituito dall'insieme di più edifici articolati planimetricamente e altimetricamente intorno ad una piccola chiesa a navata unica con campanile a vela intitolata alla Madonna della Neve.

I vecchi fabbricati di Riosecco, che costituiscono un agglomerato riconducibile ad un antico castello, sono stati nel corso degli ultimi anni, oggetto di numerosi interventi di consolidamento e solo di recente sono stati resi utilizzabili a fini turistico-ricettivi.

Con i finanziamenti attivati per gli immobili rurali localizzati nelle aree P.I.M. (PIM - Umbria - sottoprogramma 3 - Misura 2 - Ricettività Rurale) e destinati esclusivamente alla realizzazione di unità turistico-ricettive, di recente sono stati ristrutturati n. 4 appartamenti.

Tutto ciò cerca di venire incontro alla necessità di abbandonare un indirizzo prettamente agricolo-zootecnico della zona, che non consente più uno sviluppo economico remunerativo rispetto agli investimenti che esso richiede, con la sua trasformazione in struttura turistico-rurale con destinazione ricettiva, ottenendo il duplice scopo di essere un beneficio economico per il territorio e favorendo al tempo stesso l'interesse sociale e culturale per tutta la zona.

La nuova destinazione del com-

L'autore è Presidente della Comunità montana

plesso edilizio si inquadra in un vasto discorso che dovrà interessare tutta la dorsale Spoleto-Trevi partendo dalla zona di Monteluco in Comune di Spoleto fino ai Comuni di Campello sul Clitunno e Trevi, collegandosi alla realtà della Valnerina.

L'obiettivo è quello di realizzare un collegamento alternativo tra importanti centri storici quali sono i Comuni sopra menzionati, notoriamente ricchi di architettura, arte, cultura e religiosità, ma anche con piccoli borghi rurali immersi nel verde i quali sono di particolare interesse per il turista e per tutti coloro che desiderano scoprire ed assaporare il volto più nascosto e incontaminato del territorio umbro.

La Comunità montana ha provveduto di recente ad affidare in gestione alla Società *"Casa Mamma Rosa"* di Trevi il complesso di Riosecco per attività turistico-rurale-ricettive.

Poreta: un castello che rivive tra gli ulivi

Il territorio abbracciato dalla Comunità montana dei Monti Martani e del Serano di Spoleto è caratterizzato dalla presenza di numerose realtà artistico-architettoniche e rurali che si sposano armoniosamente con l'ambiente appenninico e formano un paesaggio unico sotto l'aspetto storico e geografico.

Il recupero del patrimonio architettonico rurale costituisce uno degli obiettivi principali della Comunità montana in quanto rappresenta un valido strumento per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e allo stesso tempo è uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo del turismo.

Per questi motivi la Comunità montana ha riversato in tale settore notevoli energie ed ha impiegato considerevoli risorse finanziarie.

Tra breve, si provvederà ad affidare la gestione del complesso edilizio del Castello di Poreta sito in Comune di Spoleto, e situato lungo l'itinerario turistico rurale della dorsale Spoleto-Trevi, per la realizzazione di un esercizio ricettivo della tipologia *"Case ed appartamenti per vacanze"*.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei manufatti, la Chiesa potrà essere utilizzata per convegni o più in generale per manifestazioni consone alla dignità del luogo, mentre nella ex Canonica e nei ruderi ristrutturati sono stati realizzati alloggi per circa 15 posti letto e dei locali per ristoro.

Tale complesso, di proprietà della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano rappresenta una tra le più significative strutture da destinare ad attività turistico-culturale-ricettive del territorio.

Il recupero di questo complesso architettonico e la conseguente valorizzazione dello stesso si inserisce all'interno di un programma di sviluppo turistico che, attraverso l'itinerario degli ulivi realizzerà un collegamento alternativo del tutto singolare tra importanti centri storici minori siti nei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Trevi.

L'intero complesso è costituito dalle mura castellane, dalla Chiesa e dalla Canonica, oltre ad un vasto spazio interno, nel quale, immersi tra la vegetazione, emergono resti di edifici. Le origini del Castello risalgono intorno alla seconda metà del XIV secolo, mentre la Chiesa sembra avere origini più tarde. Il complesso è stato definitivamente abbandonato dopo il sisma che ha colpito la zona nell'anno 1703.

Il Castello con la Chiesa e la Canonica è stato donato nel 1990 dalla Curia Arcivescovile alla Comunità montana la quale lo ha inserito in un progetto di valorizzazione della zona.

I lavori di ripristino edilizio di alcuni ruderi siti all'interno del complesso edilizio del Castello di Poreta si inseriscono nel contesto di un programma di intervento finalizzato al restauro ed alla rifunzionalizzazione della Chiesa di S. Maria della Misericordia ed al ripristino dei volumi preesistenti sul lato destro della Chiesa.

Al fine di perseguire le finalità del programma, la Comunità montana ha fatto predisporre un progetto architettonico generale che in relazione alla diversa problematica tecnico-amministrativa ed alle disponibilità finanziarie è stato suddiviso in due progetti corrispondenti a due lotti funzionali distinti, il primo riguardante il restauro e la ristrutturazione della Chiesa di S. Maria della Misericordia e della canonica; il secondo concernente il ripristino edilizio dei volumi preesistenti attigui alla Chiesa.

Il progetto generale di recupero è stato approvato dal Consiglio della Comunità montana nel 1990 e successivamente si è dato inizio ai lavori.

Le opere sono state eseguite in parte dalla Comunità montana con personale proprio ed in parte dalla Ditta Riabitat di Perugia.

I lavori sono stati liquidati utilizzando i finanziamenti di cui al regolamento CEE n. 2052/88 Obiettivo 2 e tramite il coofinanziamento della Comunità montana.

Per quanto concerne gli interventi del 2° lotto gli stessi hanno riguardato il ripristino edilizio dei volumi afferenti alcuni ruderi sul fianco della Chiesa ed il restauro degli affreschi interni alla Chiesa medesima. I lavori di restauro degli affreschi sono stati oggetto di un separato appalto, affidato alla Ditta Ikuvium di Gubbio.

Nella realizzazione delle opere si è riscontrata una certa complessità legata alla natura storico-archeologica del sito e alla necessità primaria di preservare i ruderi, come memoria e testimonianza del preesistente assetto edilizio.

Per il futuro la Comunità montana si riserverà il compito di vigilare affinché l'attività svolta dalla ditta che si aggiudicherà la gestione del complesso architettonico del Castello di Poreta sia confacente alle esigenze del territorio, nonché alla valorizzazione delle sue risorse.

È infatti interesse primario di questo Ente sviluppare e migliorare le condizioni di vita della montagna, favorendo la promozione di attività produttive determinando e incrementando l'occupazione in un settore di strategica importanza quale è quello del turismo.

Trevi: l'ambiente montano come risorsa per lo sviluppo

Gli interventi effettuati dalla Comunità di Trevi riguardano essenzialmente lo sviluppo del turismo rurale da un lato e le attività della zootecnia di montagna, oltre ad interventi di forestazione e di difesa idrogeologica del territorio.

Sempre nell'ottica dello sviluppo della ricettività rurale la Comunità montana ha provveduto a riconvertire l'utilizzazione di un centro ovinicolo di sua proprietà in loc. Coste facendone un centro propulsivo per il turismo equestre la cui gestione è stata affidata a soggetti privati del territorio.

Relativamente alla salvaguardia e allo sviluppo dell'attività zootecnica di montagna sono state realizzate una serie di opere finalizzate ad evitare il progressivo spopolamento della montagna. In particolare dal 1988 sono stati recuperati e ampliati dei rifugi per pastori (Casetta Ciccaglia e Rifugio Pozzo Mezzanotte siti nel territorio dell'Università Agraria di Coste e Le Casette nel territorio della Comunanza Agraria di Pigge) al fine di renderli più idonei alla destinazione preposta. ■

Terremoto in Umbria e Marche

L'UNCEM, in collaborazione con le Delegazioni regionali di Umbria e Marche, ha assunto alcune iniziative di sostegno alle azioni necessarie per far fronte al grave terremoto che ha colpito dette regioni, con disastrosi effetti proprio nelle zone montane.

Se ne è parlato anche nel Consiglio nazionale del 18 ottobre, su cui riferiamo in questo numero, ove è stato particolarmente sensibilizzato lo stesso Sottosegretario alla montagna Prof. Macciotta.

Tra le numerose iniziative concrete di solidarietà sviluppatesi, in particolare con riferimento all'esigenza di assistenza tecnica che le Delegazioni UNCEM interessate hanno rappresentato, segnaliamo quella del Comune di Sarsina (FO), che ha messo a disposizione delle zone terremotate di Umrbia e Marche, per una settimana ciascuna: 4 idraulici-elettricisti, 1 camion-gru 130, 1 pulmino.

Rinnovata la delegazione UNCEM Friuli Venezia-Giulia

L'Assemblea della delegazione UNCEM Friuli, riunitasi il 26 settembre u.s., ha nominato quale nuovo Presidente della stessa il Sig. Mario Revelant, Sindaco di Paularo.

Questi ha nominato vice-presidenti i Sigg.: Alessio Belgrado, Presidente della Comunità montana Meduna-Cellina BARCIS (PN) e Romano Grimaz, Presidente della Comunità montana delle Valli del Torre TARCENTO (UD).

Mercato del lavoro: decreto legislativo in discussione

Il 5 novembre, presso gli uffici del Sottosegretario al lavoro Montecchi, il Vicepresidente dell'UNCEM Valerio Prignachi, assistito dal Dr Ario Rupeni, ha partecipato ad un incontro sulla proposta di decreto legislativo regolante la materia del mercato del lavoro, oggetto di conferimento a Regioni ed Enti locali.

Presente il Presidente dell'UPI Marcello Panettoni, Prignachi ha sostenuto l'esigenza di riconoscere sulla materia un preciso ruolo non solo alle Regioni, ma anche a Comuni, Province e Comunità montane coerentemente con i rispettivi ambiti di competenza istituzionale, come vuole la legge n. 59/97 *"Bassanini"* per l'approntamento della legislazione delegata sul conferimento di funzioni dallo Stato alle autonomie regionali e locali.

I Conferenza nazionale CNEL per i piccoli Comuni

Il 5 novembre sono proseguiti presso il CNEL, presente per l'UNCEM il Dr Massimo Bella, gli incontri tecnici preparatori della I Conferenza nazionale sui piccoli Comuni, che si terrà a Roma, presso l'Hotel Ergife, il 30 e 31 gennaio 1998.

II Conferenza CNEL sulla montagna

In relazione alla definizione del programma per lo svolgimento della II Conferenza nazionale CNEL sulla montagna, prevista per la primavera 1998, il Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi è intervenuto il 6 novembre, a Roma, ad un apposito incontro di lavoro promosso dal CNEL nell'ambito del gruppo di lavoro Ambiente-Montagna.

Disegno di Legge di Finanza Pubblica 1998: accolti alcuni emendamenti UNCEM

Nel corso dell'esame del ddl n. 2793 Senato, collegato alla legge finanziaria 1998, sono state accolte alcune delle proposte di emendamento formulate dall'UNCEM (si veda il testo pubblicato sul numero scorso del Notiziario). In particolare: sono state estese ai territori montani le disposizioni dell'art. 2 (incentivi per le piccole e medie imprese); è stato sostituito il riferimento alla sola Conferenza Stato-Regioni con quello della Conferenza unificata a proposito dell'art. 14 in materia di Sanità, in modo da assicurare il necessario coinvolgimento anche degli Enti locali per le determinazioni da assumere al riguardo; è stata introdotta la specificità della montagna all'art. 20 sul personale della scuola; sono state parzialmente accolte misure specifiche per i piccoli Comuni in ordine al regime di Tesoreria unica e ai mutui per investimenti a carico dello Stato.

Non risulta, per contro, ancora accolto l'elevamento richiesto dall'UNCEM del fondo nazionale per la montagna 1998 rispetto ai 100 miliardi contemplati nel disegno di legge finanziaria (atto Senato 2792). L'emendamento sarà nuovamente riproposto in Assemblea. Ne riferiamo sui prossimi numeri del Notiziario.

ATTUAZIONE DELLA LEGGE BASSANINI N. 59/97. L'UNCEM SI ATTIVA

Ricordando il decreto legislativo 143/97 ed i conseguenti 6 mesi di tempo assegnati alle Regioni per legiferare, il Presidente dell'UNCEM Gonzi ha invitato i Presidenti delle Delegazioni Regionali dell'Unione ad attivare da subito ogni utile iniziativa in raccordo con gli enti associati per far sentire fattivamente la propria voce, unitamente alle rappresentanze di comuni e province, nei confronti del referente regionale, chiamato a disciplinare rapidamente l'importante materia dell'agricoltura, di significativa rilevanza per i territori montani.

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ENTI LOCALI E TERZA RATA CONTRIBUTI ERARIALI ORDINARI

Con circolare telegrafica n. 27/97, il Ministero dell'Interno ha comunicato: *«che ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, con provvedimenti in data 29 e 30 ottobre 1997 è stata disposta la comunicazione alle competenti tesorerie dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali concernenti rispettivamente il saldo del fondo per lo sviluppo degli investimenti e la terza rata del contributo ordinario, consolidato e perequativo per la fiscalità locale spettante per il 1997. I rispettivi dati sono visualizzabili sul sito Internet HTTP://WWW.MININTERNO.IT. Al riguardo, si fa presente che la determinazione dell'importo attribuito a titolo di saldo del fondo per lo sviluppo degli investimenti non può ritenersi definitivo in quanto non comprende le eventuali variazioni operate nel 1996 dalla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui contratti dagli enti locali dal 1984 al 1995, già assoggettati a concorso erariale. Sarà cura di questo Ministero provvedere, nel corso del 1998, per gli Enti interessati, alla rideterminazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti effettivamente spettante nel 1997, ed a operare, previa comunicazione, i relativi conguagli».*

Schema DLG trasporto locale: parere

La Commissione per la riforma amministrativa presieduta dall'On. Cerulli Irelli ha pronunciato il 21 ottobre parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo per il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

Le osservazioni riguardano tra gli altri alcuni punti di seguito elencati:

- l'opportunità di richiamare con precisione un ruolo attivo delle regioni e degli enti locali con riferimento ai servizi transfrontalieri di interesse locale, assicurando in particolare alle regioni le attribuzioni di compiti di esecuzione o attuazione degli accordi internazionali. Il trasporto con impianti a fune deve essere compreso esplicitamente nell'ambito del trasporto locale, valutando attentamente la possibilità di trasferire in sede regionale anche le funzioni concernenti la sicurezza; la stessa valutazione dovrebbe essere fatta riguardo alle funzioni di autorizzazione del trasporto su rotaia che utilizza le sedi stradali;
- tra i criteri per i conferimenti delle funzioni e dei compiti agli enti locali e alle regioni occorre indicare esplicitamente il principio di sussidiarietà;
- la necessità di richiamare esplicitamente le Comunità montane tra i soggetti che sottoscrivono gli accordi di programma in materia di investimenti. Inoltre, le Comunità montane dovrebbero poter istituire servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti dalle regioni; ciò si ricollega alla necessità di individuare, nella definizione dei servizi minimi, un riferimento specifico alle peculiari problematiche delle zone montane per l'accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali.

Carta delle Regioni montane: risoluzione

L'on. Dozzo (LN) ed altri hanno presentato il 9 ottobre una risoluzione alla Camera volta a impegnare il Governo ad assumere una posizione decisa in seno al Comitato dei Ministri dell'Unione europea per adottare in tempi brevi la carta delle regioni di montagna. Sarebbe inoltre necessario, hanno osservato i parlamentari, esprimere tempestivamente le iniziative necessarie affinché sia ratificata la convenzione per la protezione delle Alpi (già ratificata da Austria, Germania, principato di Liechtenstein, Slovenia ed Unione europea), coinvolgendo, nell'esecuzione della convenzione, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali assicurando una costante e reciproca consultazione e cooperazione mediante il comitato permanente delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali dell'arco alpino.

Elezione Organi Enti locali: esame emendamenti

In Commissione affari costituzionali della Camera il relatore Massa (SDU) ha illustrato il 1° ottobre gli emendamenti presentati al testo unificato, che pubblichiamo in calce, dei progetti di legge sull'elezione degli organi degli enti locali. Le proposte di modifica riguardano essenzialmente:

- la retroattività o meno della norma che prolunga la durata della legislatura fino a cinque anni;
- la questione dell'introduzione della figura del vicesindaco e del vicepresidente della provincia;
- la graduazione della percentuale di seggi attribuiti in relazione alla percentuale dei voti conseguiti;
- la previsione di termini diversi per la durata in carica del consiglio regionale in caso di rottura del rapporto fiduciario;
- la questione di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di deputato dei sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

In merito il Sottosegretario Vigneri ha specificato che il Governo ha proposto che la norma dell'art. 1 sulla durata in carica dei consigli si applicasse soltanto ai Consigli rinnovati successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, ritenendo che ogni altra diversa decisione spettasse alla competenza del Parlamento. Secondo la Vigneri sarebbe preferibile, data l'urgenza di approvare il testo, non votare sulla questione della decorrenza di tale norma per non pregiudicare eventuali future soluzioni che il legislatore vorrà adottare. L'attuale formulazione del testo, anche se non prevede specificatamente la irretroattività, non consente una interpretazione nel senso della sua retroattività. Comunque ha fatto presente che la Conferenza Stato-Regioni e i rappresentanti di ANCI e UPI hanno chiesto l'applicazione retroattiva della norma con decorrenza dalla prima tornata elettorale del 1995.

In merito alla questione del premio di maggioranza, il Sottosegretario ha sottolineato la necessità di un intervento normativo che modifichi la legge n. 81/93 a favore della governabilità e stabilità dell'esecutivo locale, ricordando anche che i requisiti previsti dalla legge vigente per l'attribuzione del premio di maggioranza non sono mai stati raggiunti da alcun candidato sindaco.

Secondo la Vigneri sarebbe poi rischioso procedere alla elezione diretta di un sindaco vicario, non essendo questa scelta giustificata dalla necessità di sostituire il sindaco nei casi eccezionali di dimissioni, morte o impedimento.

Passando al problema dell'ineleggibilità a parlamentare dei sindaci, il Sottosegretario ha fatto notare che il cumulo di queste due cariche ha evidenti controindicazioni, tenuto conto della mole di lavoro che un parlamentare è tenuto a svolgere e alle notevoli responsabilità di un sindaco di grande comune. Tuttavia la problematica può essere affrontata nell'ambito di una revisione organica del regime delle incompatibilità.

Il 23 ottobre la Commissione affari costituzionali ha poi sostanzialmente concluso l'esame del testo unificato, mancando soltanto la votazione sul mandato al relatore di riferire in Aula. Nella seduta del 22 ottobre la Commissione aveva iniziato la votazione degli emendamenti, conclusasi con l'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo, volto a sopprimere l'art. 1 del testo unificato. L'articolo in questione riguardava la durata degli organi elettivi che da quattro anni sarebbe stata portata a cinque. Come ha sottolineato il Sottosegretario Vigneri, è stata constatata la sopraggiunta mancanza di un ampio consenso su tale scelta e, soprattutto, l'esistenza di posizioni estremamente diversificate in merito all'eventualità che la modifica fosse resa retroattiva. Sicché, considerata la necessità di approvare in brevissimo tempo il testo in esame, è sembrato opportuno non insistere ulteriormente sulla disposizione e rinviare la soluzione del problema della retroattività della modifica relativa alla durata degli organi elettivi, al momento in cui la camera si troverà a discutere del disegno di legge di riforma della legge n. 142/90, attualmente all'esame del Senato.

Disposizioni in materia di elezione degli organi di Comuni, Province e regioni (583, 1548, 2229, 3230, 3248, 3671, 3703 e 4051)

TESTO UNIFICATO

Art. 1.
(Durata degli organi elettivi di Comuni e Province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: *"per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". (soppresso)*

Art. 2.
(Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di svolgimento delle elezioni amministrative)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: *"tra il 15 aprile e il 15 giugno"* sono sostituite dalle seguenti: *"tra il 10 maggio e il 10 giugno"*;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: *"quarantacinquesimo"* è sostituita dalla seguente: *"cinquantacinquesimo". (soppresso)*

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: *"quaranta"* è sostituita dalla seguente: *"quarantacinque"*.

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

Art. 3.
(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco)

1. All'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: *"Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi"*;

b) al secondo periodo le parole: *"sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi"* sono soppresse;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: *"Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno viene tuttavia assegnato il 55 per cento dei seggi, qualora un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi"*.

Art. 4.
(Modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascun elettore può esprimere un voto per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e un voto per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per uno dei candidati al consiglio provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente della provincia ad esso collegato".

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Se nel corso di trentasei mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un triennio».

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

☐ Valutazione impatto ambientale: testo unificato

Dopo un lungo lavoro in Comitato ristretto, il relatore Iuliano (Misto) ha presentato il 6 novembre un testo unificato dei disegni di legge per la disciplina della valutazione di impatto ambientale (atto n. 64 Senato e abbinati - Commissione Ambiente).

- All'art. 1 sono state chiarite le finalità del provvedimento, tenuto conto delle recenti direttive comunitarie intervenute in materia (la 96/91 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e la 97/11 che modifica la direttiva 85/337 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati);
- all'art. 2 (oggetto della disciplina) è stato aggiunto il necessario raccordo con la legge n. 127/97, assicurando la corretta lettura delle relazioni fra procedura di valutazione di impatto ambientale e *"Legge Bassanini"*, nel senso che la procedura di valutazione deve precedere l'autorizzazione alla realizzazione del progetto. Viene anche chiarita la differenza tra la conferenza dei servizi di cui al successivo articolo 7, mirata al raggiungimento dell'autorizzazione unica integrata ambientale e la conferenza dei servizi mirata alla conclusione del procedimento principale ed all'autorizzazione finale dell'opera;
- all'art. 3 (contenuto della valutazione dell'impatto ambientale) si è proceduto a ridefinire il ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente nell'ambito della procedura di VIA; l'ANPA fungerà da struttura di supporto dell'istruttoria per la

VIA e avrà poi il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di VIA;

- all'art. 5 (studio di impatto ambientale) si è aumentato il ruolo del proponente nell'ambito della procedura: alla procedura di scoping (indicazione delle modalità e degli approfondimenti necessari per la elaborazione degli studi di impatto ambientale) si accompagnerà anche la definizione delle diverse modalità di partecipazione sia del proponente, privato o pubblico, sia delle altre amministrazioni interessate a tale fase ed alle fasi successive della procedura. Si fa anche riferimento a moderni strumenti di diritto, quali gli accordi volontari per le intese con i privati;
- all'art. 7 (competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale) viene introdotto il principio dell'autorizzazione integrata, per cui è il Ministro dell'Ambiente ad acquisire le determinazioni delle amministrazioni competenti all'espressione di pareri, nullaosta o autorizzazioni e a procedere alla valutazione dell'incidenza del progetto sull'ambiente: si dà quindi vita al cosiddetto *"sportello unico"*. Contemporaneamente il Ministro, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, dispone l'avvio di una inchiesta pubblica nel capoluogo di provincia in cui devono essere ubicati le opere e gli impianti (Articolo 9 a cui va collegato l'allegato D, nel quale sono riportate le disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica: ciò consente di delegificare le future modifiche di tali disposizioni ed assicurare l'adattabilità dello strumento alla luce delle esperienze applicative);

i successivi articoli riguardano piani e programmi di rilievo regionali, e i progetti di competenza regionale.

Da alcuni senatori dell'opposizione è stato chiesto di poter disporre di un congruo lasso di tempo per valutare il testo proposto e pertanto la Commissione deciderà nella seduta convocata per il 18 novembre se adottare quale testo base quello formulato dal relatore.

□ Razionalizzazione rete scolastica: mozione

L'on. Bampo ed altri hanno presentato il 27 ottobre alla Camera una mozione che intende impegnare il Governo a delegare ai Comuni facenti parte dei territori montani la gestione e l'organizzazione della rete scolastica. La richiesta nasce dall'osservazione che in seguito alle disposizioni di razionalizzazione della rete scolastica, i parametri risultano assolutamente inidonei per essere applicati nell'ambito di territori montani che comportano gravi disagi nei collegamenti tra i centri abitati.

□ Organizzazioni tipiche zone montane del Veneto: risposta a interrogazione

Il Ministro delle Finanze Visco ha risposto il 3 novembre, in Aula alla Camera, a un'interrogazione - presentata dagli onorevoli Bampo e Calzavara (LN) - con la quale si chiedeva che le *"regole"*, organizzazioni tipiche di alcune zone del Veneto, fossero considerate organizzazioni senza fini di lucro, e pertanto ricomprese tra gli enti no-profit.

Il Ministro ha chiarito che le regole potranno beneficiare delle disposizioni previste per gli enti noprofit solo se in possesso di requisiti previsti dal dlg – in attuazione della legge n. 662/96, art. 3 commi 188-189 – con il quale è stata conferita delega al Governo al fine di riordinare e razionalizzare la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative, nonché le attività di interesse collettivo che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale.

□ Fondi strutturali e agenda 2000: risoluzione

In data 23 ottobre, l'on. Saonara (PDU) ha presentato all'Assemblea della Camera una risoluzione in merito alla periodica nota di aggiornamento – da parte del Ministro del Tesoro – sull'attuazione in Italia delle politiche strutturali dell'Unione europea.

A questo proposito, con la risoluzione presentata si intende impegnare il Governo a fornire entro il 15 novembre, comunque prima del Consiglio europeo del dicembre 1997, valutazioni dettagliate su quanto prospettato dall'Agenda 2000 in merito all'obiettivo 2, e relativa ridefinizione, che ha lo scopo di sostenere la riconversione socio-economica di particolari aree del territorio regionale, caratterizzate dal declino industriale. Inoltre si chiede al Governo di fornire indicazioni operative sulle evidenti connessioni tra i materiali proposti all'attenzione della Commissione europea e le linee di riforma che si profilano nell'ambito del ddl 1388 di riforma della legge n. 142/90, in particolare per quanto riguarda gli articoli in materia di servizi pubblici locali, aziende pubbliche locali, servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali, ed esercizio congiunto di funzioni.

□ Agevolazioni per le zone montane: risoluzione

L'on. Poli Bortone (AN) e altri hanno presentato il 30 ottobre alla Camera una risoluzione in merito al dlg n. 146/97 che prevede la riclassificazione delle zone svantaggiate con decorrenza dal 1° gennaio 1998. Ne pubblichiamo il testo:

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

considerato che il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997 prevede all'articolo 2 la riclassificazione delle zone svantaggiate con decorrenza dal 1° gennaio 1998;

la riclassificazione, secondo la corretta interpretazione della norma, dovrebbe comprendere anche le zone montane;

l'individuazione delle nuove zone destinatarie delle agevolazioni deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti dall'obiettivo 1 del regolamento (Cee) n. 2081/93, nonché di altri criteri di svantaggio economico e fisico-ambientale, tra cui quelli previsti dall'obiettivo 5b del citato regolamento;

la riclassificazione e la determinazione della misura delle agevolazioni spetta al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), su proposta del Ministero per le politiche agricole, attraverso il coinvolgimento anche del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, ormai soppresso;

impegna il Governo

affinché, nella riclassificazione delle zone svantaggiate, tenga conto anche delle zone montane, con particolare riguardo a quelle che sono in situazione di svantaggio economico e fisico-ambientale, e segnatamente dei territori, oggi esclusi, dei comuni della penisola sorrentina.

"Poli Bortone, Colucci, Losurdo".

I.S.A.F.A.
RICERCHE SU PASCOLI ALPINI E PRATI DI MONTAGNA
Comunicazione di Ricerca 96/2
Pagg. 31

La Sezione Alpicoltura dell'Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e l'Alpicoltura (ISAFA), che si occupa dei pascoli e della praticoltura di montagna, presenta in questo fascicolo i seguenti 3 lavori:

1 - Modello di calcolo della produttività di pascoli alpini.

2 - Effetti di diversi tipi di fertilizzanti sulla composizione floristica e sul valore nutritivo di un nardeto.

3 - Confronto fra miscugli per il rinnovo dei prati in Trentino.

Il primo lavoro, relativo alla stima delle produttività dei pascoli d'altitudine, rappresenta un'evoluzione ed un perfezionamento dei metodi impiegati e proposti in passato dai ricercatori della Sezione. Essi, avvalendosi di esperienze dei pastoralisti francesi del CEMAGREF, hanno svolto una ricerca triennale sui pascoli del Monte Bondone ed hanno messo a punto un modello di calcolo della produttività dei pascoli d'altitudine. Esso permette la stima della produttività annua mediante un rilievo fenologico sulle principali specie del pascolo ed un rilievo produttivo eseguito in un qualsiasi momento del ciclo vegetativo.

Il secondo contributo di ricerca si riferisce ad una prova di concimazione effettuata su di un pascolo alpino con concimi organici e chimici allo scopo di valutare gli effetti della concimazione sulla diversità floristica. Infatti oggigiorno, a causa dei mutamenti avvenuti in seno alla zootecnia ed alle condizioni socioeconomiche delle regioni di montagna, non si mira più ad aumentare le produzioni del pascolo, quanto piuttosto a migliorarne la qualità ed a conservarne la ricchezza floristica. Nella prova si sono impiegati concimi organici e basse dosi di concimi chimici. I risultati ottenuti in 8 anni di sperimentazione hanno permesso di valutare l'impatto dell'uso di tali fertilizzanti sul numero delle specie presenti e sulla qualità del foraggio.

L'ultimo lavoro consiste in una prova sperimentale di confronto fra miscugli foraggeri per il rinnovo dei prati di montagna. Essa è stata condotta per 4 anni in collaborazione con l'Istituto Agrario Provinciale di San Michele all'Adige (Trento), nel contesto di ricerche collegiali promosse da un gruppo di studio che opera nell'ambito dell'Arco alpino italiano. I risultati ottenuti possono essere utili per le aziende di montagna che si trovano nella necessità di rinnovare i prati polifiti per migliorare la produzione e la qualità dei foraggi aziendali.

Con le tre ricerche presentate l'ISAFA - dice il Dr. Alessandro Bezzi, Direttore della Sezione, Alpicoltura - spera di aver contribuito ad approfondire le conoscenze dei ritmi di accrescimento e delle risposte a diversi interventi tecnici delle piante erbacee di montagna, tanto importanti sia dal punto di vista economico che da quello paesaggistico e naturalistico.



Gianfranco Scrinzi, Tiziana Flamminj, Anna Cutrone, Antonio Floris
UN MODELLO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA PRESSIONE TURISTICO-RICREATIVA SULLE RISORSE FORESTALI
Esempio di Applicazione al Territorio della Provincia di Trento
Comunicazione di Ricerca dell'ISAFA 96/4

Lo studio affronta una delle sotto-tematiche in cui si articola un'ampia ricerca sulla funzione turistico-ricreativa del bosco in Italia, sviluppata dall'ISAFA ai fini della costruzione di un modello operativo di stima della frequentazione turistico-ricreativa dei siti forestali.

Questo specifico studio si propone di valutare una delle variabili ritenute influenti sul fenomeno: l'intensità della pressione demografico-turistica esercitata dalla popolazione sulle risorse naturali e, in particolare, su quelle forestali, a livello del territorio di cui i singoli siti forestali fanno parte.

L'area oggetto di studio viene suddivisa in ambiti costituiti da accorpamenti di territori comunali omogenei sotto il profilo demografico e dello sviluppo turistico. Sulla base dei principali dati territoriali, demografici e infrastrutturali è stato ideato un modello di mobilità in grado di quantificare e ripartire nei diversi ambiti gli eventi turistico-ricreativi generati annualmente dalla popolazione coinvolta. Per la costruzione del modello si è fatto largo uso delle informazioni emerse nel corso di uno studio propedeutico inerente la propensione all'attività ricreativa in bosco della popolazione italiana.

La ripartizione degli eventi avviene tenendo conto della distanza tra ambito emittente e ambito ricevente, della superficie totale degli ambiti riceventi posti nella medesima fascia di distanza dal centro emittente e, infine, della dotazione e della qualità delle risorse forestali degli ambiti che interagiscono.

Il lavoro è corredato da un dettagliato esempio di applicazione operativa del modello al territorio della provincia di Trento.

Si ritiene che questo studio, insieme agli altri contributi che fanno parte dello stesso processo conoscitivo globale sulla funzione turistico-ricreativa del bosco in Italia, possa costituire un valido strumento operativo adottabile dal tecnico forestale.

Non trascurabili appaiono le prospettive di impiego dei risultati dello studio anche in settori disciplinari diversi da quello forestale (urbanistica, pianificazione territoriale, valutazione di impatto ambientale).



Piccoli impianti idroelettrici

Nel campo delle micro e mini centrali idroelettriche l'uso di nuove tecniche di progettazione, di nuovi materiali sintetici e di tecnologie elettroniche ha consentito a *Orengine s.r.l.* di Genova di poter offrire diverse tipologie di macchinario standardizzato le cui caratteristiche salienti sono le seguenti:

- costruzione robusta con pesi ridotti;
- minimo numero di componenti, geometrie semplificate;
- minime necessità di manutenzione;
- facile sostituzione di componenti di serie;
- grande stabilità di funzionamento con ampie variazioni dei carichi elettrici e delle portate;
- funzionamento non presidiato.

Le turbine fornite coprono i campi delle macchine ad azione, macchine a reazione, macchine a flusso incrociato, o macchine a profilo alare, a geometria fissa o variabile.

Dati i differenti campi di applicazione, l'Orengine è in grado di fornire impianti per generazione elettrica in versione sincrona e asincrona, impianti turbopompanti isolati per sistemi integrati irrigui, impianti asserviti ad acquedotti, idrogeneratori compatti.

I profili palari, prodotti anche in materiale plastico, permettono la realizzazione di macchine che, pur ricalcando i più classici schemi idraulici delle turbogiranti, risultano essere estremamente innovative da un punto di vista della realizzazione in serie.

Così a macchine dotate di classici rotori con profili alari a geometria variabile, particolarmente adatti per impianti a salto variabile od a acqua marina, o classiche turbine a flusso incrociato (cross flow).

Queste ultime hanno avuto una accoglienza particolare, specialmente negli impianti isolati di elettrificazione rurale sia per la natura dei luoghi dove vengono installati sia per la modesta preparazione del personale addetto alla gestione e manutenzione locale dei macchinari.

Al fine di ridurre sensibilmente i tempi di installazione l'intero sistema viene fornito già allineato su telaio e controtelaio in acciaio. Dove la semplificazione poteva andare a scapito della qualità, l'elettronica standardizzata ha ridotto i rischi di black out ed anche i costi complessivi. La regolazione delle velocità di rotazione è infatti attuata sia agendo sull'immissione di acqua sia attraverso un controllo elettronico operante su zavorra elettrica ausiliaria.

Le caratteristiche di impianto ad acqua fluente ed il funzionamento in *"isola"*, con la conseguente necessità di mantenere costante la frequenza al variante del carico in linea ha fatto preferire su macchine di piccola taglia, un sistema misto a dissipazione variabile con continuità e parzializzazione di portata.

Il sistema misto affianca ad un banco di dissipatori resistivi, in grado di assorbire rapide variazioni di carico, la possibilità di manovrare il distributore della turbina che, con tempi di intervento ritardati, parzializza la portata adeguandosi all'andamento medio del carico. I vantaggi di tale sistema consistono, ad esempio, nel poter ridurre la potenza dei dissipatori ad un valore sufficiente ad assorbire la massima variazione istantanea di carico atteso sulla linea. Non meno importante è la possibilità di ridurre la potenza del sistema oleodinamico di regolazione del distributore, non dovendo agire istantaneamente nel mantenimento della frequenza.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: **Orengine s.r.l.**, Via Greto di Cornigliano, 6/rosso, 16152 Genova, tel. e fax 010/6512424, e-mail: orengine@pn.itnet.it., citando questa rivista.

Giuseppe Marcellino

UX 100 IL NUOVO CONCETTO DI AUTOCARRO

La gamma dei nuovi UNIMOG UX 100 è molto articolata e comprende in totale tre gruppi di veicoli ognuno dei quali è suddiviso per categorie di peso complessivo 3500 Kg (Patente B) e 4800 Kg (Patente C).

L'UX 100 è un prodotto tecnologico d'avanguardia, con alcuni punti fondamentali da sottolineare:

- il motore è molto potente (122 CV) ed è situato al centro del veicolo per avere una ottimale distribuzione delle masse sugli assi, un ottimale baricentro grazie al quale il veicolo ha una straordinaria stabilità di guida ed un ottimale rapporto peso-potenza.
- Dimensioni compatte (ad esempio la larghezza è di soli 1,60 m) per poter accedere in ogni luogo e percorrere strade di montagna e sentieri sterrati.
- Perfetta ergonomia e facilità di utilizzo per poter essere guidato anche da personale non esperto.
- Cabina di guida in fibra composita al carbonio, esente da corrosione, leggera ma allo stesso tempo molto robusta, di derivazione aeronautica.
- Sistema idraulico di concetto avanzato con diverse possibilità di combinazione di potenza e utilizzo.

L'**UX 100 M** è disponibile in due versioni:

4x2 solo trazione posteriore;

4x4 trazione posteriore con inserimento della trazione integrale.

È caratterizzato da un cambio meccanico a 5 marce avanti + 1 retromarcia (versione 4x2) oppure da un cambio con riduttore sul ripartitore per un totale di 10 marce avanti e 2 retromarce (sia sul 4x2 come accessorio che sul 4x4 di serie).

I veicoli, sia 4x2 che 4x4, sono inoltre dotati di serie del bloccaggio del differenziale posteriore.

L'UX 100 M è un veicolo versatile, molto veloce, con straordinarie doti di accelerazione per destreggiarsi nel traffico cittadino - ideale per muoversi nei centri storici - comunque per poter operare in spazi ristretti.

Per tutti i modelli è disponibile la piastra anteriore montaggio attrezzi UNILIFT con pistone di sollevamento integrato.

Grazie all'UNILIFT si possono azionare tutti gli attrezzi anteriori (es. lama sgombraneve, spazzatrice, ecc.) risparmiando su ognuno di loro il pistone di sollevamento.

L'**UX 100 M**, soprattutto nella versione 4x4, può essere impiegato validamente ovunque ci siano da raggiungere luoghi con spazi ristretti e - in particolari condizioni - anche in fuoristrada poiché ha una grande forza di trazione proprio grazie al 4x4, al bloccaggio del differenziale e al motore centrale.

Quindi è un veicolo che può essere adibito sia alla manutenzione stadale che ad antincendio e protezione civile.

L'**UX 100 H** è disponibile nella versione 4x4 (trazione posteriore con inserimento della trazione integrale).

È caratterizzato dal cambio idrostatico con 4 campi di velocità che gli consente movimenti micrometrici da 0 a 65 Km/h.



Il veicolo compatto con una larghezza di soli 1,60 m può accedere in ogni luogo

	UX 100 M						UX 100 H	
	4x2		4x2 con ridotte a richiesta		4x4 con ridotte di serie		4x4	
Pesi	Pat. B	Pat. C	Pat. B	Pat. C	Pat. B	Pat. C	Pat. B	Pat. C
Complessivo	3500	4800	3500	4800	3500	4800	3500	4800
max asse ant.	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
max asse post.	2200	2800	2200	2800	2200	2800	2200	2800
portata *	1520	2820	1520	2820	1520	2820	1300	2600

* autotelaio

Il bloccaggio del differenziale sull'asse posteriore è di serie.
L'UX 100 è stato progettato per essere il "portattrezzi" ideale e può essere equipaggiato di moltissimi attrezzi per la manutenzione stradale sia invernale che estiva.
Il sistema brevettato Vario Pilot® consente di spostare in 20 secondi la guida da sinistra a destra e viceversa per operare dal lato più favorevole della strada.
Il Vario Pilot® è indispensabile per eseguire un buon lavoro con la spazzatrice, con il falciaerba, con tutti quegli attrezzi che richiedono la massima precisione di lavorazione.

Potete chiedere maggiori informazioni rivolgendovi a:

MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.A.
Sig. Guido Corradi
Responsabile vendita Unimog
Tel. 06/412213213
Fax 06/412213217



L'UX 100 nella sua versione invernale



Nocera Umbra, 5 dicembre 1997

MERCEDES-BENZ ITALIA: CONTINUANO LE INIZIATIVE IN FAVORE DEI TERREMOTATI

Proseguono le iniziative di Mercedes-Benz Italia in favore dei terremotati della regione umbro-marchigiana.
Oggi, il Presidente di Mercedes-Benz Italia, Jochen Prange, ha consegnato al Sindaco di Nocera Umbra, Antonio Petruzzi, un veicolo sgombraneve e spargisale del tipo Unimog che Mercedes-Benz Italia ha deciso di donare all'amministrazione comunale della città colpita dal violento sisma di fine settembre.
Mercedes-Benz Italia conferma dunque una grande attenzione per le iniziative di solidarietà in favore dell'area terremotata. Già a metà ottobre infatti, insieme con i suoi concessionari, Mercedes-Benz Italia aveva devoluto 500 milioni di lire al fondo promosso dal Corriere della Sera-Tg5 "Un aiuto subito".
Nel corso della cerimonia, il Presidente della Mercedes-Benz Italia, Jochen Prange, ha affermato: "Questa iniziativa testimonia la costante attenzione di una azienda multinazionale alle opere di carattere umanitario sul territorio: oggi, con questo gesto, la Mercedes-Benz Italia intende confermare la volontà di sostenere le aree terremotate non con le parole ma con un concreto strumento di lavoro per alleviare i disagi della stagione invernale ormai inoltrata".



Il Dr. Prange (a sinistra) Presidente della Mercedes-Benz Italia consegna le chiavi dell'Unimog al Sindaco di Nocera Umbra Sig. Antonio Petruzzi (a destra).